

*1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 138° — Numero 8**

**GAZZETTA**



**UFFICIALE**

**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**PARTE PRIMA**

**Roma - Mercoledì, 19 febbraio 1997**

**SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

**CORTE COSTITUZIONALE**



## S O M M A R I O

### ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 5. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 1997 (della regione Veneto).

**Lavoro - (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici ecc.) o da altre condizioni (processi industriali impiegati ecc.) che rendano il lavoro faticoso od insalubre - Disciplina adottata con decreto legislativo - Possibilità, quando la modifica dell'ambiente o dell'orario di lavoro non sia utilmente praticabile, che l'ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, disponga la interdizione dal lavoro dell'interessata - Lamentata riattribuzione all'ispettorato del lavoro di un provvedimento rientrante tra i compiti in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori trasferiti globalmente dagli artt. 14 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in applicazione degli artt. 17 e 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Conseguente denunciata violazione della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria - Richiamo alla sentenza n. 58/1993.**

(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5, comma 2).

(Cost., art. 117) .....

Pag. 11

- N. 6. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 1997 (della regione Toscana).

**Lavoro - (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici ecc.) o da altre condizioni (processi industriali impiegati ecc.) che rendano il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina adottata con decreto legislativo - Possibilità, quando la modifica dell'ambiente, o dell'orario di lavoro non sia utilmente praticabile, che l'ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro disponga la interdizione dal lavoro dell'interessata - Lamentata riattribuzione all'ispettorato del lavoro di un provvedimento rientrante tra i compiti, in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori trasferiti, globalmente, dagli artt. 14 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in applicazione degli artt. 17 e 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Irrazionale disparità di trattamento, per effetto della impugnata normativa, tra lavoratori, e lavoratrici non in stato di gravidanza, per la tutela dei quali i servizi di prevenzione delle UU.SS.LL., in applicazione dei citati articoli del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 833/1978, continuano a svolgere le loro funzioni, e le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, nei cui soli confronti scattà invece la competenza dell'Amministrazione statale, affidata ad organi, come gli Ispettorati del lavoro, che non hanno più funzioni sanitarie e quindi neanche strutture a tal fine - Incidenza, sotto entrambi i profili, sulla competenza della regione Toscana in materia di assistenza sanitaria - Richiamo alla sentenza n. 58/1993.**

Lavoro - (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici ecc.) o da altre condizioni e modalità di lavoro (processi industriali impiegati ecc.) che possono rendere il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina adottata con decreto legislativo - Attribuzione al Ministro del lavoro, anziché al Ministro della sanità, della competenza ad emanare un decreto e ad apportarvi le necessarie successive modifiche ed integrazioni, per la recezione delle linee direttrici, e relative modifiche ed integrazioni, elaborate al riguardo dalla Commissione dell'Unione europea - Conseguente incidenza, atteso il contenuto di carattere indubbiamente sanitario di tali atti, sulla competenza delle regioni, costrette a tener conto, nel disciplinare ed esercitare le loro funzioni in materia di assistenza sanitaria per la tutela delle lavoratrici madri, dei provvedimenti di un Ministero non più competente in proposito.

(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2, 5, comma 2, e 8).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118)

Pag. 14

- n. 7. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Edilizia e urbanistica - Procedura per il rilascio della concessione edilizia - Norme della legge finanziaria, sostitutive di quelle già contenute nell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 1993, n. 493) - Possibilità quando tutti i termini previsti siano decorsi senza che l'autorità competente abbia provveduto, che il presidente della Giunta regionale, su istanza dell'interessato, nell'esercizio di poteri sostitutivi nomina un commissario *ad acta*, il quale, entro i trenta giorni successivi, adotti un provvedimento con i medesimi effetti della concessione edilizia - Integrazione di tali disposizioni con la previsione dell'obbligo di regioni e province autonome di adeguarvi le proprie legislazioni e quindi, implicitamente, per la regione Friuli-Venezia Giulia, di recepirle in luogo di quelle da essa già adottate con l'art. 84 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fondato sul diverso principio del silenzio-assenso - Illegittima incidenza, non potendo la nuova procedura introdotta dalla legge statale ricomprendersi tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, sulle competenze primarie della regione nelle materie dell'urbanistica e dell'ordinamento degli uffici - Illegittima deroga, altresì, al precetto statutario che, riguardo alle funzioni amministrative regionali, ne consente la delega agli enti locali ma non interventi sostitutivi e sanzionatori di altri soggetti - Richiamo alle sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993, 153/1995 e 1033/1988.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 8 e 11)

» 17

- n. 8. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).

Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Riconosciuta salvezza, in norma di legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552 - Richiesta che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei precedenti ricorsi proposti al riguardo, e in particolare le censure formulate per violazione del precetto statutario esigente nel caso la partecipazione del presidente della regione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ai suddetti decreti, e al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, siano trasferite nelle sopra citate disposizioni di sanatoria - Richiamo alla sentenza n. 84/1996.

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Norma di legge collegata alla legge finanziaria, concernente i criteri da osservarsi riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantità di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilità della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, già prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sancita inefficacia degli adempimenti già svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano già restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilità, a loro carico, di una riscossione coattiva - Riproduzione, con indebita e inusitata novazione della fonte legislativa, di identiche disposizioni già contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 11 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, già convertito con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 649 - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, per rispetto della quale, alla stregua del principio di leale collaborazione anche per la riproduzione delle suddette disposizioni della legge *de qua*, avrebbe dovuto quanto meno essere chiesto il parere della regione - Rafforzamento dei già lamentati effetti pregiudizievole, fortemente aggravati dalla irragionevole retroattività della normativa, sugli interessi degli allevatori locali - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995 e 304/1987.**

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Norma di legge collegata alla legge finanziaria, su alcuni punti innovativa rispetto alla disciplina precedente - Categorie di produttori (zone di montagna, zone svantaggiate, ecc.) in favore delle quali, nell'ordine, la prevista compensazione tra le maggiori e minori quantità di prodotto consegnate va effettuata - Obbligo degli acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, di versare, entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.**

**(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170 e 172).**

**(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 8 e 44)** .....

**Pag. 21**

**N. 37. Ordinanza del pretore di Macerata del 5 novembre 1995.**

**Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali - Abrogazione di tale esonero con l'art. 4 del decreto-legge n. 384/1992 (convertito in legge n. 483/1992), dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 134/1994 - Conseguente reviviscenza della norma abrogata - Ingiustificato identico trattamento dei lavoratori abbienti rispetto a quelli non abbienti - Incidenza sul principio del diritto di difesa per i non abbienti - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60/1979 e 135/1987 di non fondatezza di questioni analoghe ritenute superabili dal giudice rimettente.**

**[C.P.C. (disp. attuazione del), art. 152].**

**(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma)** .....

**» 29**

- N. 38. Ordinanza del pretore di Monza del 22 ottobre 1996.
- Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**
- (C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
- (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) ..... Pag. 31
- N. 39. Ordinanza della corte d'appello di Messina del 13 novembre 1996.
- Pena - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Trattamento sanzionatorio - Previsione di minimo edittale di mesi sei di arresto anziché quello generale di cui all'art. 25 del cod. pen. - Lamentata eccessiva afflittività - Irragionevolezza rispetto ai delitti contro il patrimonio - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**
- (C.P., art. 707).
- (Cost., artt. 3 e 27) ..... » 33
- N. 40. Ordinanza del pretore di Monza del 7 ottobre 1996.
- Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**
- (C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
- (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) ..... » 34
- N. 41. Ordinanza del pretore di Monza del 7 ottobre 1996.
- Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**
- (C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
- (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) ..... » 35
- N. 42. Ordinanza del pretore di Monza del 7 ottobre 1996.
- Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**
- (C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).
- (Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) ..... » 36

## N. 43. Ordinanza del pretore di Monza del 22 ottobre 1996.

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) ..... Pag. 36

## N. 44. Ordinanza del pretore di Monza del 9 dicembre 1996.

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 38

## N. 45. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 26 marzo 1996.

**Edilizia urbanistica - Regione Emilia-Romagna - Edilizia popolare economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari formati al massimo da due persone - Conseguente esclusione dal beneficio delle coppie il cui nucleo familiare prima dell'assegnazione si sia accresciuto per la nascita di un figlio - Irrazionalità ed incidenza sui principi di tutela della famiglia e di protezione dell'infanzia - Questione riproposta dal giudice rimettente, a seguito di restituzione atti per *ius superveniens* con ordinanza della Corte n. 506/1995, sul presupposto della permanente rilevanza.**

(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo comma, modificato dalla legge regione Emilia-Romagna 2 dicembre 1988, n. 50, art. 10).

(Cost., artt. 2, 3, 29 e 31) ..... » 39

## N. 46. Ordinanza del pretore di Monza del 9 dicembre 1996.

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) ..... » 41

N. 47. Ordinanza del tribunale di Torino dell'11 dicembre 1996.

**Locazione - Immobili urbani - Contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori - Durata non inferiore a sei anni, con rinnovazione tacita salvo disdetta, a mezzo di lettera raccomandata, dodici mesi prima della scadenza - Deteriore trattamento di contratti con natura pubblicistica rispetto a quelli con finalità private ed imprenditoriali, con conseguente lesione di diritti fondamentali della persona.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 42).

(Cost., artt. 2 e 3) ..... Pag. 42

N. 48. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera del 17 agosto 1996.

**Processo penale - Deposito degli atti per l'udienza preliminare - Facoltà per le parti, la persona offesa e i difensori di prendere visione e di estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio soltanto dall'inizio del termine a comparire - Deteriore trattamento rispetto al pubblico ministero - Lesione del diritto di difesa.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 131).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 43

N. 49. Ordinanza del pretore di Pescara del 14 novembre 1996.

**Processo penale - Misure alternative alla detenzione - Esclusione per i condannati in espiazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata - Applicabilità della norma in questione anche ai casi di affidamento in prova di tossicodipendenti ai sensi degli artt. 47-bis della legge n. 354/1975 e 94 del d.P.R. n. 309/1990 - Incidenza sul diritto alla salute per l'ostacolo al superamento dello stato di tossicodipendenza - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 397/1995 (recte: 367/1995).**

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67, in relazione alla legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94).

(Cost., art. 32) ..... » 44

N. 50. Ordinanza della Corte di cassazione del 10 ottobre 1995.

**Ausiliari del giudice - Perito d'ufficio - Liquidazione del compenso - Ricorso avverso la liquidazione - Decreto del presidente, in calce al ricorso, di fissazione del termine di notifica ai controinteressati e della discussione in camera di consiglio - Mancata previsione della comunicazione al ricorrente - Irrazionalità della presunzione di conoscenza in conseguenza del deposito in cancelleria del decreto in questione in calce al ricorso - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1986 relativa ad analoga questione.**

(Legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, in relazione agli artt. 135 e 136 del c.p.c.).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 46

N. 51. Ordinanza del pretore di Cagliari del 16 dicembre 1996.

**Pena - Resistenza a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1994.**

(C.P., art. 337).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma) ..... Pag. 49



# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 5

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 1997  
(della regione Veneto)*

**Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condizioni (processi industriali impiegati, ecc.) che rendano il lavoro faticoso od insalubre - Disciplina adottata con decreto legislativo - Possibilità, quando la modifica dell'ambiente o dell'orario di lavoro non sia utilmente praticabile, che l'ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, disponga la interdizione dal lavoro dell'interessata - Lamentata riattribuzione all'ispettorato del lavoro di un provvedimento ricentrante tra i compiti in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori trasferiti globalmente dagli artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in applicazione degli artt. 17 e 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Conseguente denunciata violazione della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria - Richiamo alla sentenza n. 58/1993.**

(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, art. 5, comma 2).

(Cost., art. 117).

Ricorso in via principale della regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso come da mandato in calce, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 14 gennaio 1997, dagli avv.ti Giorgio Berti del foro di Milano, Romano Morra del Dip. affari legali della regione e Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via del Viminale 43, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 645 pubblicato il 21 dicembre 1996, relativo al recepimento della dir. 92/85 CEE, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpera e in periodo di allattamento.

F A T T O

Il presente ricorso è diretto a contestare la legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 465 nella parte in cui stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di dare informazione scritta all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio in merito all'applicazione delle misure previste dall'art. 3 e dall'art. 5 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 in materia di tutela delle lavoratrici madri.

La disposizione impugnata presenta chiaramente carattere di tutela sanitaria. In quanto tale, essa deve essere applicata attraverso l'esercizio delle funzioni che in materia sanitaria, e segnatamente della tutela della salute in generale e specificatamente negli ambienti di lavoro, sono state attribuite alle regioni dell'art. 117 Cost. e dalla legislazione statale di attuazione del decentramento regionale, in particolare degli artt. 17 e 27, primo comma,

lett. c) d.P.R. 24 luglio 1997 n. 616 e, a seguito di tali legislazioni, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (artt. 11, 14, e 21). Con queste disposizioni di trasferimento riguardanti appunto la tutela della salute dei lavoratori, si è operato il distacco di tale forma di tutela delle funzioni genericamente svolte dell'amministrazione statale del lavoro e in modo specifico dagli Ispettorati del lavoro (spec. art. 21 u.c.). La tutela della salute negli ambienti di lavoro è stata fatta così rientrare nella competenza legislativa regionale in materia sanitaria, come trovasi confermato indirettamente dall'art. 28, quarto e quinto comma, della stessa legge n. 833/1978, che ha dato vita all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, chiamato appunto a svolgere funzioni prima rientranti tra quelle degli Ispettorati del lavoro.

Tuttavia il Ministro del lavoro e gli Ispettorati hanno continuato a imporre la permanenza nel loro ambito delle competenze in materia di igiene e sicurezza dal lavoro.

Disattesa da parte del Ministero del lavoro è rimasta anche la sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 1993 n. 58, che si è pronunciata sul punto, nel ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso una deliberazione della regione Umbria.

La Corte ha dichiarato la spettanza alla regione — e per essa alla U.L.S.S. — delle competenze già svolte dagli Ispettorati del lavoro in materia di controlli di carattere sanitario previsti dalla legge n. 1204, in virtù della legge di riforma sanitaria.

Il quadro delle competenze, così delineato, non è certo mutato a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria che, semmai, nel prevedere l'istituzione nell'ambito delle aziende sanitarie ad opera delle regioni del Dipartimento di prevenzione, ha riconfermato il quadro normativo risultante dalla riforma attuata con il d.P.R. n. 616 e la legge n. 833.

Le norme del successivo decreto legislativo n. 626/1994, di recepimento delle direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza del lavoro, hanno individuato, senza possibilità di equivoci, nei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro delle aziende sanitarie gli organi cui spettano le funzioni amministrative in materia, ed affidato invece agli ispettorati del lavoro competenze meramente residuali. Anche il decreto legislativo n. 758/1994, che ha riformato l'apparato sanzionatorio in materia di lavoro appare particolarmente significativo nello stesso senso, infatti, mentre da un lato appaiono depenalizzati una serie di reati che investono vari aspetti del rapporto di lavoro (orario, riposo settimanale e domenicale, lavoro straordinario, libretto di lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, minimi inderogabili, ecc.) prevedendosi per essi una sanzione amministrativa pecuniaria la cui irrogazione viene attribuita alla competenza dell'Ispettorato, dall'altro viene escluso la depenalizzazione delle misure sanzionatorie in materia di igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di illeciti che coinvolgono la tutela dell'incolumità fisica e della salute dei lavoratori ed anzi il sistema ne viene inasprito. Risulta poi prevista e disciplinata una inedita procedura amministrativa che viene ad inserirsi, sospendendolo, nel procedimento penale, la quale è affidata alla competenza degli organi di vigilanza che vengono testualmente e quindi inequivocabilmente individuati, dall'art. 19, primo comma, lett. b), nel personale dei servizi di prevenzione igiene e sicurezza del lavoro delle ULSS.

In conclusione, il decreto legislativo n. 645/1996, con la norma di cui all'art. 5, comma 2, illegittimamente sottrae alla competenza costituzionale riservata alle regioni — e per esse alle aziende sanitarie — l'attività amministrativa di tutela della salute delle lavoratrici madri, attribuendola all'esclusiva competenza dello Stato che la esercita tramite gli Ispettori del lavoro, vale a dire soggetti che non sono più autorizzati a svolgere compiti in materia di sanità.

Inoltre, la violazione delle norme di attribuzione delle competenze in materia sanitaria, con conseguente rilevante alterazione delle specifiche attribuzioni dei competenti soggetti pubblici, è tanto più grave in quanto si traduce in una pesante riduzione della tutela del «bene» salute della lavoratrice madre cui, anche rispetto ad altri beni costituzionalmente tutelati, deve essere accordata assoluta prevalenza come acquisito per pacifica e consolidata giurisprudenza costituzionale.

Il presidente della regione Veneto, per la Conferenza Stato-regioni, aveva rappresentato agli organi dello Stato, in data 10 dicembre 1996, la decisa opposizione delle regioni al decreto legislativo in argomento, e aveva espressamente denunciato come questo decreto contenesse normative che contravvenivano alla competenza regionale

senza che le regioni fossero state preventivamente consultate sui testi prima della presentazione dei testi stessi al Governo. Era stata ugualmente rappresentata l'illegittimità costituzionale dello schema normativo per la parte compresa nella disposizione qui contestata.

## DIRITTO

*Violazione dell'art. 117 della Costituzione in relazione agli artt. 17 e 27, primo comma, lett. c), del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978 n. 833.*

L'operazione di trasferimento delle funzioni amministrative in materia sanitaria ha conferito autonomia normativa e amministrativa alla tutela sanitaria negli ambiti di lavoro, aggregando la relativa disciplina all'organizzazione che provvede alla sanità e sottraendola quindi all'ambito delle strutture amministrative preposte alla tutela delle prestazioni di lavoro. La trasformazione organizzativa ha accompagnato cioè una diversa caratterizzazione della disciplina. Non è insolito rilevare che il criterio organizzativo prescelto dal legislatore per trasferire funzioni alle regioni si sia dovuto valere di operazioni di separazione della disciplina materiale, e di misure di conformazione autonoma di materie che prima si intrecciavano o convivevano in uno stesso ambito amministrativo. Ciò è avvenuto, ad esempio, in materia di lavori pubblici e di opere idrauliche, ed è avvenuto poi in materia di tutela del lavoro, dove in precedenza l'organizzazione ministeriale preposta al lavoro comprendeva anche la tutela sanitaria del lavoratore. Oggi questa configurazione non è più corrispondente alla situazione normativa determinata appunto dalle operazioni di trasferimento di funzioni alle regioni. Va invero osservato che lo stesso art. 1 del decreto legislativo n. 645 del 1996 richiama in modo esplicito la tutela della salute delle lavoratrici, gestanti, puerpera o in periodo di allattamento, e non si spiega quindi la sordità dello stesso legislatore manifestata al successivo art. 5, comma 2, alle regole anche di competenza che attengono appunto alla sicurezza di tali lavoratrici.

La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993 ebbe ad affermare che «le competenze in materia di tutela delle lavoratrici madri, attribuite agli Ispettorati del lavoro dagli artt. 5 e 30 legge 30 dicembre 1971 n. 1204, devono intendersi trasferite alle regioni per effetto degli artt. 27, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, e 21, legge 23 dicembre 1978 n. 833 che hanno attribuito in via generale alle regioni e per esse alle Unità sanitarie locali i compiti prima svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori; pertanto non spetta allo Stato svolgere i controlli di carattere sanitario, previsti dalla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, per la tutela delle lavoratrici madri». In tale occasione la Corte rilevò che le funzioni amministrative in questione, pur avendo ad oggetto situazioni e fatti inerenti al rapporto di lavoro, non riguardano direttamente la disciplina di quest'ultimo, e non vi è pertanto alcuna ragione per considerare queste funzioni come se fossero escluse dal trasferimento di cui all'art. 27 d.P.R. n. 616, ovvero non comprese tra i compiti relativi alla protezione sanitaria materno-infantile, attribuita alla USL dall'art. 14, terzo comma, lett. d) e f), legge n. 833/1978 e, più in generale tra quei compiti in precedenza svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, che l'art. 21, primo comma, della medesima legge attribuisce in modo globale alle USL.

La disposizione impugnata (art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 645/1996) non ha dunque alcuna giustificazione rispetto all'aspetto normativo e delle competenze determinato dalle citate disposizioni.

Eppure questa illegittima disposizione, come già posto in evidenza nelle osservazioni presentate al Consiglio dei Ministri dalle regioni, contribuisce a produrre difficoltà alle donne lavoratrici, per il solo fatto di contribuire a mantenere o accrescere una confusione di competenze che si risolve di per sé in disagi gravissimi e in violazione sostanziale dei diritti ad esse riconosciuti.

*Per tutte queste ragioni si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. 25 novembre 1996 n. 645.*

(firme illeggibili)

N. 6

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 27 gennaio 1997  
(della regione Toscana)*

**Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condizioni (processi industriali impiegati, ecc.) che rendano il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina adottata in decreto legislativo - Possibilità, quando la modifica dell'ambiente, o dell'orario di lavoro non sia utilmente praticabile, che l'Ispettorato del lavoro, previa informazione scritta del datore di lavoro, disponga la interdizione dal lavoro dell'interessata - Lamentata riattribuzione all'Ispettorato del lavoro di un provvedimento rientrante tra i compiti, in materia di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori trasferiti, globalmente, dagli artt. 14 e 21, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in applicazione degli artt. 17 e 27, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. - Irrazionale disparità di trattamento, per effetto della impugnata normativa, tra lavoratori, e lavoratrici non in stato di gravidanza, per la tutela dei quali i Servizi di prevenzione delle UU.SS.LL., in applicazione dei citati articoli del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 833/1978, continuano a svolgere le loro funzioni, e le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, nei cui soli confronti scatta invece la competenza dell'Amministrazione statale, affidata ad organi, come gli Ispettorati del lavoro, che non hanno più funzioni sanitarie e quindi neanche strutture a tal fine - Incidenza, sotto entrambi i profili, sulla competenza della regione Toscana in materia di assistenza sanitaria - Richiamo alla sentenza n. 58/1993.**

**Lavoro (Igiene del) - Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto - Misure di prevenzione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti (fisici, chimici, biologici, ecc.) o da altre condizioni e modalità di lavoro (processi industriali impiegati, ecc.) che possono rendere il lavoro faticoso o insalubre - Disciplina adottata con decreto legislativo - Attribuzione al Ministro del lavoro, anziché al Ministro della sanità, della competenza ad emanare un decreto e ad apportarvi le necessarie successive modifiche ed integrazioni, per la recezione delle linee direttrici, e relative modifiche ed integrazioni, elaborate al riguardo dalla Commissione dell'Unione europea - Conseguente incidenza, atteso il contenuto di carattere indubbiamente sanitario di tali atti, sulla competenza delle regioni, costrette a tener conto, nel disciplinare ed esercitare le loro funzioni in materia di assistenza sanitaria per la tutela delle lavoratrici madri, dei provvedimenti di un Ministero non più competente in proposito.**

**(D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 645, artt. 2, 5, comma 2, e 8).**

**(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).**

Ricorso per la regione Toscana, in persona del presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 20 del 13 gennaio 1997, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via del Viminale n. 43, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del d.-lgs. 25 novembre 1996, n. 64 «Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1996.

Il decreto legislativo in oggetto ha dettato misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato. In particolare si pone a capo del datore di lavoro l'obbligo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici con specifico riguardo ai rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro indicati nell'allegato I allo stesso decreto legislativo; si specifica che i lavori pericolosi ed insalubri includono anche quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di

lavoro indicati nell'allegato II; si prevedono misure di protezione e di prevenzione qualora i risultati delle valutazioni effettuate facciano emergere un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Appare di grande evidenza dalla lettura del testo normativo e dai suoi allegati che trattasi di un disciplina di contenuto sanitario.

È infatti ormai chiarito che la tutela delle lavoratrici madri rientra nelle competenze sanitarie delle regioni e, per esse, delle UU.SS.LL.

Il decreto legislativo in oggetto invece non solo non fa alcun riferimento alle competenze sanitarie da esercitarsi in tale settore conformemente alla legislazione regionale, ma fa esclusivo riferimento alla legge 30 dicembre 1971, n. 1024, e richiama compiti degli Ispettorati del lavoro, in contrasto con le attribuzioni costituzionalmente garantite in materia di assistenza sanitaria alle regioni e già concretamente esercitate dall'Amministrazione ricorrente.

1. — L'art. 5, al primo comma, prevede che qualora dalla valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento effettuata dal datore di lavoro, emerga la sussistenza di detto rischio, il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie perché sia evitata l'esposizione al rischio, modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro delle lavoratrici stesse.

Il secondo comma della stessa disposizione prevede poi che se tale modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile, il datore di lavoro debba adibire le lavoratrici ad altre mansioni, ai sensi dell'art. 3, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dandone contestuale informazione scritta all'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, il quale può disporre l'interdizione dal lavoro della lavoratrice quando la stessa non possa essere adibita ad altre mansioni, secondo il disposto dell'art. 5, primo comma, lett. c) della stessa legge n. 1204/1971.

Tale disposizione è costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Detti articoli attribuiscono alle regioni la potestà legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria; l'art. 27, secondo comma, lett. a) e c) del d.P.R. n. 616/1977 ha specificato che il trasferimento alle regioni in detta materia ricomprende le funzioni di prevenzione delle malattie in genere e delle malattie professionali e di salvaguardia della salubrità, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

In attuazione di tali previsioni, la legge n. 833/1978 (artt. 14 e 21) ha stabilito che spetta alle regioni e, per esse, alle Unità sanitarie locali, la protezione sanitaria materno-infantile e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

L'art. 5, penultimo comma, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha mantenuto fermi i precedenti compiti degli Ispettorati del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori fino all'istituzione dell'Istituto superiore di sanità e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle UU.SS.LL. Avendo la regione Toscana istituito le UU.SS.LL. e attribuito i suddetti compiti ai servizi di prevenzione ed igiene del lavoro delle proprie UU.SS.LL. ed essendo stato istituito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con d.P.R. n. 31 luglio 1980, n. 619, è evidente che tutte le funzioni degli Ispettorati del lavoro in materia di tutela dei lavoratori, ivi comprese delle lavoratrici madri, è trasferita alle regioni e per esse alle UU.SS.LL.

Sul punto si è espressa codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 58/1993, chiarendo che le funzioni previste dalla legge 30 dicembre 1991, n. 1204 (ed in particolare dagli artt. 5 e 30 di detta legge) si inquadrano nel più ampio settore della protezione sanitaria materno-infantile e dell'igiene del lavoro, risultando pertanto comprese tra i compiti attribuiti in materia sanitaria alle regioni e per esse alle UU.SS.LL. Più precisamente in detta sentenza la Corte, rispondendo al rilievo della Presidenza del Consiglio secondo cui il provvedimento d'interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri di cui all'art. 5 della legge n. 1204/1971, ripercuotendosi sul rapporto di lavoro, avrebbe dovuto intendersi riservato alla competenza dello Stato, ha affermato che «le funzioni amministrative in questione, pur avendo ad oggetto situazioni e fatti inerenti al rapporto di lavoro e pur potendo estrinsecarsi in atti concreti idonei ad incidere sui singoli rapporti, non riguardano direttamente la disciplina generale di questi ultimi e, pertanto, non vi è alcuna ragione per considerarle riservate allo Stato e quindi escluse dal trasferimento di cui all'art. 27, secondo comma, lett. a) del d.P.R. n. 616/1977, ovvero non comprese tra i compiti relativi alla protezione sanitaria nonché all'igiene e medicina del lavoro attribuiti alle Unità sanitarie locali dall'art. 14, terzo comma, lett. d) e f) della legge n. 833/1978 e, più in generale, tra quei compiti svolti in precedenza dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori che l'art. 21 della medesima legge attribuisce in modo globale alle U.S.L.».

È quindi chiaro che gli atti del procedimento amministrativo che conducono al provvedimento di interdizione dal lavoro sono intimamente connessi e legati sotto il profilo teleologico, con la conseguenza che non è possibile, all'interno dell'*iter* amministrativo, separare le responsabilità dell'accertamento sanitario ed ambientale da quelle del provvedimento definitivo di interdizione dal lavoro. Pertanto in tema di tutela della salute delle lavoratrici madri la competenza appartiene alle regioni e quindi alle UU.SS.LL., competenza che investe ogni aspetto sanitario, tecnico, ed amministrativo collegato alla protezione sanitaria, all'igiene ed alla medicina del lavoro.

La regione Toscana ha istituito le UU.SS.LL. e al loro interno i servizi per lo svolgimento delle funzioni sanitarie in questione, con la legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63. Poi ha dettato direttive alle UU.SS.LL., per disciplinare in modo uniforme l'esercizio da parte dei Servizi di prevenzione igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro delle competenze in precedenza degli Ispettorati del lavoro (con atto del 26 ottobre 1993 e con successivo atto del 6 aprile 1994: doc. nn. 1 e 2), ribadendo la competenza delle UU.SS.LL. anche ad esercitare le competenze di cui all'art. 5 della legge n. 1204/1971, ivi compresa quindi la concessione della interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il quadro normativo suddetto non è cambiato, per l'aspetto che qui interessa, dopo la riforma dell'ordinamento sanitario di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, il cui art. 7 prevede che le regioni istituiscano presso ciascuna U.S.L. un dipartimento di prevenzione cui competono, tra l'altro, anche le funzioni concernenti la tutela della salute dei lavoratori; la regione Toscana ha già esercitato detta competenza con la legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1, che, in attuazione della suddetta riforma, istituisce anche detto dipartimento di prevenzione all'interno delle aziende U.S.L.

Dunque la modifica introdotta nell'organizzazione delle aziende sanitarie non ha comunque inciso sulla permanenza in capo alle regioni, e per esse alle aziende U.S.L., delle competenze relative alla tutela delle lavoratrici madri, secondo l'interpretazione già espressa dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 58/1993.

L'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo in esame non rispetta le competenze regionali, perché pone un obbligo di informazione da parte del datore di lavoro nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, prevedendo che quest'ultimo possa disporre l'interdizione dal lavoro secondo quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, lett. c), della legge n. 1204/1971.

In tal modo si riportano in capo allo Stato, e per esso agli Ispettorati del lavoro, le funzioni in tema di tutela delle lavoratrici madri di cui alla legge n. 1204/1971, in totale violazione delle competenze regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, in materia di assistenza sanitaria come sopra evidenziato e come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58/1993.

La disposizione impugnata si pone altresì in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento, dell'irrazionalità e della violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Da un lato, infatti, viene a crearsi la paradossale situazione per cui, mentre i Servizi di prevenzione delle UU.SS.LL. continuano a svolgere le loro funzioni per la tutela dei lavoratori di sesso maschile e per le donne non in stato di gravidanza, per le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento scatta la competenza dell'Amministrazione statale, tramite gli Ispettorati del lavoro; d'altro lato si affidano, competenze correlate ai controlli sanitari ad un soggetto che non ha più funzioni sanitarie e quindi neanche strutture a tal fine, con la conseguenza che esso potrà gestire la competenza in esame in un'ottica di solo controllo burocratico-amministrativo, in maniera sostanzialmente svincolata da un esame dei reali rischi lavorativi presenti nel luogo di lavoro.

2. — L'art. 2 stabilisce che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626/1994, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute della lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette lavoratrici; con la stessa procedura il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adegua ed integra detta disciplina, a seguito delle modifiche alle linee direttrici adottate dalla Commissione dell'Unione europea.

L'art. 8 del decreto in oggetto rinvia poi alla stessa procedura di cui al suddetto art. 2 e quindi alla competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, anche per le modifiche degli elenchi di cui agli allegati I e II dello stesso decreto.

Le suddette disposizioni appaiono in contrasto con le attribuzioni regionali in materia di assistenza, sanitaria di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, quanto affidano al Ministero del lavoro, anziché in via esclusiva al Ministero della sanità, come disposto dall'art. 7, secondo comma, del decreto legislativo n. 502/1992, modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, la competenza ad emanare atti aventi contenuto sanitario come le linee direttrici di cui all'art. 2 e gli elenchi degli agenti, processi e condizioni di lavoro di cui agli allegati al decreto.

Del contenuto di tali atti le regioni dovranno tener conto nel disciplinare ed esercitare, tramite le aziende U.S.L., le funzioni in materia di tutela delle lavoratrici madri, con la conseguenza che si attribuisce ad un Ministro, non competente per materia, la facoltà di interferire nell'esercizio delle attribuzioni regionali.

P. Q. M.

*Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 5, comma 2, e 8 del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione.*

Firenze-Roma, 18 gennaio 1997

Avv. Vito VACCHI - avv. Fabio LORENZONI

97C0073

N. 7

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997  
(della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

**Edilizia e urbanistica - Procedura per il rilascio della concessione edilizia - Norme della legge finanziaria, sostitutive di quelle già contenute nell'art. 4 del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493) - Possibilità quando tutti i termini previsti siano decorsi senza che l'autorità competente abbia provveduto, che il presidente della Giunta regionale, su istanza dell'interessato, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomini un commissario *ad acta*, il quale, entro i trenta giorni successivi, adotti un provvedimento con i medesimi effetti della concessione edilizia - Integrazione di tali disposizioni con la previsione dell'obbligo di regioni e province autonome di adeguarvi le proprie legislazioni e quindi, implicitamente, per la regione Friuli-Venezia Giulia, di recepirle in luogo di quelle da essa già adottate con l'art. 84 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fondato sul diverso principio del silenzio-assenso - Illegittima incidenza, non potendo la nuova procedura introdotta dalla legge statale ricomprendersi tra le norme fondamentali di riforma economico-sociale, sulle competenze primarie della regione nelle materie dell'urbanistica e dell'ordinamento degli uffici - Illegittima deroga, altresì, al precetto statutario che, riguardo alle funzioni amministrative regionali, ne consente la delega agli enti locali ma non interventi sostitutivi e sanzionatori di altri soggetti - Richiamo alle sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993, 153/1995 e 1033/1988.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 8 e 11).

Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* sig. Giancarlo Cruder, rappresentata e difesa, come da delega in calce al presente atto ed in virtù della delibera della Giunta regionale 17 gennaio 1997, n. 64, dall'avv. Renato Fusco, avvocato della Regione, eleggendo domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», concernente le procedure per il rilascio della concessione edilizia per violazione dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 4; 8 e 11 dello statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).

## IN FATTO

A) — La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stata costituita con legge costituzionale 31 gennaio 1996 n. 1, approvativa dello Statuto speciale.

Con l'art. 4 di detta legge costituzionale ad essa è stata attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in numerose materie, tra le quali è compresa l'urbanistica (art. 4, n. 12).

Correlativamente il successivo art. 8 ha ad essa demandato l'esercizio delle funzioni amministrative nella materie assegnate alla rispettiva competenza legislativa.

Infine l'art. 11 stabilisce che la regione esercita normalmente dette funzioni amministrative delegandole alle province ed ai comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

Pure deve essere rilevato ai fini della presente impugnazione che l'art. 4 dello statuto attribuisce competenza primaria ed esclusiva della ricorrente regione anche la materia dell'ordinamento degli uffici (art. 4, n. 1).

Per la materia dell'urbanistica sono state poi trasferite le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato con le norme di attuazione statutaria — di cui all'art. 65 St. — contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 116 nel d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

B) — Nell'esplicazione di tali illustrate competenze è stata adottata nel corso del tempo una organica disciplina regionale della materia. Attualmente l'intero settore è disciplinato dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante «Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica».

Detta legge costituisce un ampio organico provvedimento legislativo (di ben 142 articoli) che regola nel Friuli-Venezia Giulia il delicato settore della pianificazione territoriale (Titoli I-V), definisce la disciplina dell'attività urbanistica ed edilizia (Titolo VI), delle sanzioni urbanistiche (Titolo VII), e inoltre contiene puntuali disposizioni in materia di sistema informativo regionale (Titolo VII), disposizioni complementari e transitorie (Titolo IX), disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali (Titolo X).

Per quanto concerne in particolare la disciplina procedimentale per il rilascio delle concessioni edilizie detta legge regionale n. 52/1991 regola compiutamente gli aspetti operativi della materia, sia con riguardo alla disciplina sostanziale degli interventi, sia con riferimento alle procedure che vanno seguite nelle formazioni dei diversi provvedimenti amministrativi autorizzativi dalle opere edilizie: essendo quest'ultima improntata ai principi di semplificazione e trasparenza.

Di tali principi sono in particolare espressione l'art. 82, concernente il «Modalità per il rilascio e per il diniego della concessione edilizia», e l'art. 84, relativo al «Silenzio-assenso», ai sensi del quale la domanda di concessione o autorizzazione edilizia si intende accolta qualora entro novanta giorni non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio della medesima.

Detta disposizione regionale riconosce quindi portata generale all'istituto del silenzio-assenso, già introdotto dal legislatore statale per certe fattispecie con il d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

Per quanto poi concerne l'individuazione del regime autorizzatorio al quale sottoporre gli interventi edilizi, con l'art. 68 e l'art. 72 sono stati chiaramente individuati gli interventi soggetti a denuncia e ad autorizzare edilizia, mentre la pronta realizzabilità degli stessi è garantita anche in questo caso dall'istituto del silenzio-assenso esteso al rilascio dell'autorizzazione edilizia dell'art. 79.

C) — Con l'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996 si provvede a sostituire l'art. 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 (convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493), dettando nuove procedure per il rilascio della concessione edilizia.

Per quanto attiene alla presente impugnazione deve in particolare evidenziarsi che il comma 6 del sostituto art. 4 prevede che una volta decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio della concessione edilizia, nonchè l'ulteriore termine disposto a favore dell'autorità competente per provvedere a seguito della richiesta dell'interessato, quest'ultimo «... può inoltrare istanza al presidente della Giunta regionale competente, il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario *ad acta* che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia».

In tale modo il legislatore statale ha eliminato la possibilità di applicare l'istituto del silenzio-assenso nella materia *de qua*.

Deve poi essere rilevato come il successivo comma 18 del sostituto art. 4 del decreto-legge n. 398/1993 stabilisce che «Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento»: imponendo quindi un obbligo di emanazione di legislazione adeguativa a tale previsione di legge statale.

## IN DIRITTO

Il comma 60 dell'art. 2 dell'impugnata legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le procedure per il rilascio della concessione edilizia, risulta costituzionalmente illegittimo per i seguenti

## MOTIVI

1. — Violazione degli artt. 4, 8 e 11 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

1.1. — Si è già sopra illustrato come la ricorrente regione è attributaria di competenza primaria esclusiva — legislativa ed amministrativa — in materia di urbanistica ai sensi dell'art. 4, n. 12 e dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1/1963.

Tale competenza si esercita in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonchè nel rispetto degli interessi nazionali e delle altre regioni: senza quindi ulteriori vincoli.

Orbene l'espletato esercizio della propria competenza legislativa nelle materie di cui all'art. 4 dello Statuto impedisce che nel territorio regionale possono trovare applicazione le disposizioni di legge statali successivamente emanate e riguardanti le materie medesime.

Con l'unica eccezione della legislazione statale nelle stesse materie nella particolare ipotesi stabilita dall'art. 64 St., secondo cui «nelle materie attribuite alla competenza della regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato».

In sostanza quindi le competenze primarie ed esclusive della regione non possono essere limitate da sopravvenuta legislazione statale nelle medesime materie di congiunta regolamentazione, se non con riguardo ai soli principi derivanti da normativa di riforma economico-sociale.

1.2. — Sono note le difficoltà di coordinamento che sorgono quando la normativa di fonte statale venga emanata successivamente a quella di fonte regionale; essendo ampiamente riconosciuto come negli ultimi anni lo svolgersi dei rapporti politico-istituzionali tra Stato e regioni ha ridisegnato il modello costituzionale delle autonomie regionali, il quale risulta al momento peggiorativamente modificato a causa della generale riduzione sostanziale degli ambiti di competenza legislativa regionale, nonchè del tendenziale tentativo di omogeneizzazione delle regioni speciali e delle regioni ordinarie.

Ed infatti la potestà legislativa regionale è interessata da una crescente ingerenza della potestà legislativa statale (che spesso si è imposta con effetti abrogativi, anche tramite norme di dettaglio); nonchè dalla tendenziale parificazione della potestà legislativa esclusiva a quella concorrente, attraverso, tra l'altro l'assimilazione di principi che di esse costituiscono rispettivamente il limite.

Tuttavia deve essere posto nel massimo rilievo come la stessa giurisprudenza costituzionale costantemente ha ritenuto (cfr. sentenze nn. 296, 496 e 497 del 1993 e n. 153/1995) che la competenza primaria ed esclusiva delle regioni e delle provincie ad autonomia speciale può essere limitata soltanto da normativa statale recante disposizioni aventi valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale.

1.3. — Alla luce di tali premesse si ritiene che in modo assolutamente illegittimo l'eccepito comma 18 imponga un onere di adeguamento alla nuova normativa anche nei confronti delle regioni speciali e quindi anche della ricorrente regione.

Si nega infatti che ai «principi in tema di procedimento» contenuti nel modificato art. 4 possa in qualche modo attribuirsi valore di «norme fondamentali di riforma economico-sociale»; potendo al più essere qualificabili quali principi fondamentali della materia, ed inidonei pertanto a vincolare una potestà legislativa regionale esclusiva.

Avendo competenza primaria in materia urbanistica la regione Friuli-Venezia Giulia, avendola essa esercitata con la legge regionale n. 52/1991, ed avendo statuito che in caso all'art. 84 di essa, che si forma silenzio-assenso, ed è accolta la domanda di concessione o autorizzazione edilizia nel caso in cui non venga denegato il rilascio entro il termine di novanta giorni non è ammissibile sotto il profilo della legittimità costituzionale che la recente censurata disposizione statale possa imporre un diverso regime anche in territorio regione con riferimento alla medesima fattispecie del mancato rilascio della concessione edilizia.

L'onere di adeguamento imposto dal legislatore statale appare illegittimamente invasivo della attribuita ed esercitata competenza legislativa regionale nella materia urbanistica, attribuita — ripetesi — alla competenza legislativa primaria ed esclusiva dal legislatore costituzionale con la citata legge costituzionale n. 1/1963 approvativa dello statuto di autonomia.

1.4. — Pure va sottolineato come codesta ecc.ma Corte, in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla regione Sardegna nei confronti dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 9/1982 (e della conseguente legge di conversione n. 94/1982), introduttivo dell'istituto del silenzio-assenso nell'ambito del procedimento di rilascio delle concessioni edilizie, con la sentenza n. 1033/1988 abbia ritenuto espressamente che «... non si può dubitare che l'introduzione del nuovo regime fondato sull'istituto del silenzio, accogliendo in un settore di vitale importanza ... rientri, in base ai criteri elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, fra le norme fondamentali delle riforme economico-sociali. Come tale, il nuovo regime non può non vincolare l'esercizio delle competenze legislative regionali, compresa quella esclusiva nel campo dell'edilizia residenziale, salva sempre la libertà del legislatore regionale, commisurata al proprio grado di autonomia, di regolare le modalità attuative dell'istituto del silenzio-assenso, in conformità ovviamente con i motivi che ne hanno suggerito l'estensione».

Appare incongruo e singolare che la contestata disposizione statale con norma non avente valenza di riforma economico-sociale imponga alla regione Friuli-Venezia Giulia di adeguarsi alla previsione del commissariamento in caso di mancato rilascio della concessione edilizia nei termini; dovendo rinunciare all'applicazione della propria norma dell'art. 84 prevedente l'istituto del silenzio-assenso per la medesima fattispecie fattuale, dismettendo quindi l'applicazione dell'istituto stesso che da codesta ecc.ma Corte è stato dichiarato essere principio di riforma economico-sociale.

1.5. — L'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate deve pure essere eccepita in riferimento all'art. 4, n. 1 e all'art. 11 dello Statuto. Infatti è evidente come la previsione dell'introduzione anche nell'ordinamento della ricorrente regione della figura del commissario *ad acta* ai fini dell'emanazione dei provvedimenti aventi i medesimi effetti delle concessioni edilizie e del conseguente obbligo per il presidente della Giunta regionale di procedere a tale nomina qualora richiesta dagli interessati, concretizza per un verso una inammissibile invasione nella competenza in materia di ordinamento degli uffici pure attribuita alla competenza primaria ed esclusiva della regione dell'art. 4, n. 1, St.; e per altro verso costituisce un'ipotesi derogatoria rispetto alle previsioni dell'art. 11, il quale prevede la delega agli enti locali delle funzioni amministrative regionali e non interventi sostitutivi e sanzionatori per lo più previsti da una normativa statale emanata in materia coperta dalla competenza primaria medesima.

*Per le considerazioni contestative sopra illustrate ed in accoglimento del presente ricorso si chiede conclusivamente che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», concernente le procedure per il rilascio della concessione edilizia, per violazione degli artt. 4, 8 e 11 dello statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1).*

Trieste-Roma, addì 22 gennaio 1997

L'avvocato della regione Fusco

## N. 8

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 29 gennaio 1997.  
(della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)*

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Disciplina - Riconosciuta salvezza, in norma di legge collegata alla legge finanziaria, degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei dd.-ll. 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli artt. 2 e 3 dei dd.-ll. 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552 - Richiesta che le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei precedenti ricorsi proposti al riguardo, e in particolare le censure formulate per violazione del precetto statutario esigente nel caso la partecipazione del presidente della regione alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri relative ai suddetti decreti, e al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, siano trasferite nelle sopra citate disposizioni di sanatoria - Richiamo alla sentenza n. 84/1996.**

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Norma di legge collegata alla legge finanziaria, concernenti i criteri da osservarsi riguardo alla consentita compensazione tra le maggiori e le minori quantità di prodotto consegnate - Espletamento di procedure di compensazione nazionale, con effetto dal periodo 1995-1996, da parte dell'AIMA - Inapplicabilità della compensazione gestita a base provinciale dalle associazioni di produttori, già prevista dall'art. 5, commi da 5 a 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, con sanzione inefficacia degli adempimenti già svolti in base ad essi per il suddetto periodo - Obbligo, per gli acquirenti che abbiano già restituito ai produttori, in seguito alle compensazioni operate a livello di associazioni, l'effettuato prelievo, di procedere a nuove trattenute, con conseguente esperibilità, a loro carico, di una riscossione coattiva - Riproduzione, con indebita e inusitata novazione della fonte legislativa, di identiche disposizioni già contenute nei commi da 1 a 3 dell'art. 11 del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, già convertito con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 649 - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, per rispetto della quale, alla stregua del principio di leale collaborazione anche per la riproduzione delle suddette disposizioni della legge *de qua*, avrebbe dovuto quanto meno essere chiesto il parere della regione - Rafforzamento dei già lamentati effetti pregiudizievoli, fortemente aggravati dalla irragionevole retroattività della normativa, sugli interessi degli allevatori locali - Richiamo alle sentenze nn. 520/1995 e 304/1987.**

**Agricoltura - Regime comunitario di produzione lattiera - Rientro nelle quote stabilite - Norma di legge collegata alla legge finanziaria, su alcuni punti innovativi rispetto alla disciplina precedente - Categorie di produttori (zone di montagna, zone svantaggiate, ecc.) in favore delle quali, nell'ordine, la prevista compensazione tra le maggiori e minori quantità di prodotto consegnate va effettuata - Obbligo degli acquirenti, limitatamente al periodo 1995-1996, di versare, entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della predisposta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome, il prelievo supplementare - Violazione della competenza, primaria ed esclusiva, della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di agricoltura e zootecnia, e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.**

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 166, 167, 168, 169, 170 e 172).

(Statuto Friuli-Venezia Giulia artt. 4, 8 e 44).

Ricorso della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* signor Giancarlo Cruder, rappresentata e difesa — come da procura in calce al presente atto ed in virtù della delibera della Giunta regionale 17 gennaio 1997, n. 65 — dall'avv. Renato Fusco, avvocato della regione, eleggendo domicilio presso l'ufficio di rappresentanza della regione stessa, sito in Roma, piazza Colonna n. 355, contro il presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 166, 167, 168, 169, 170 e 172 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», concernenti il regime comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonché degli artt. 4 n. 2 e 8 dello statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1), nonché del principio della leale collaborazione.

## IN FATTO

**A** — La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stata costituita con legge costituzionale 31 gennaio 1996 n. 1, approvativa dello statuto speciale.

Con l'art. 4 di detta legge costituzionale ad essa è stata attribuita competenza legislativa primaria ed esclusiva in numerose materie, tra le quali figura pure l'agricoltura e la zootecnia (art. 4, n. 2).

Correlativamente il successivo art. 8 ha ad essa demandato l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie assegnate alla rispettiva competenza legislativa.

Pure deve essere rilevato che l'art. 44 dello statuto medesimo espressamente stabilisce che «Il presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardino particolarmente la regione».

Anche si evidenzia che per la materia dell'agricoltura e della zootecnia sono state trasferite le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato con le norme di attuazione statutaria — di cui all'art. 65 dello statuto — contenute nel d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, nel d.P.R. 25 novembre 1975 n. 902 e nel d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 469.

**B** — È noto che la disciplina del regime delle c.d. quote latte è stata definita organicamente con la legge 26 novembre 1992 n. 486 (dopo un annoso conflitto con l'allora esistente Comunità economica europea ed in attuazione del regolamento CEE n. 804/1968 e seguenti) allo scopo di contenere la produzione lattiera eccedente nel mercato europeo e per conseguire il rispetto della quota nazionale assegnata.

Con l'art. 2, comma 1, di detta legge veniva attribuito all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la pubblicazione di «bollettini» indicanti gli elenchi dei produttori e dei quantitativi ad essi spettanti su base provinciale da trasmettersi alle regioni.

Nel successivo comma 2 dello stesso art. 2 per i produttori aderenti alle associazioni UNALAT e AZOOLAT si prevedeva che «le quote per le consegne e le vendite sono articolate in due parti distinte»: di cui la quota *A* rapportata alla produzione lattiera commercializzata nel periodo 1988 e 1989; e la quota *B* calcolata nella maggior produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Il comma 3 determinava invece la quota per i produttori non aderenti ad alcuna associazione.

In considerazione del fatto che il surrichiamato regolamento CEE n. 804/1968 imponeva una periodica rideeterminazione delle quote nazionali di produzione lattiera di spettanza, con il comma 7 dello stesso art. 2 si affidava alla regione il compito di svolgere periodici controlli sull'entità della produzione commercializzata dai singoli produttori, con l'onere di segnalare all'AIMA eventuali diminuzioni accertate al fine dell'aggiornamento del bollettino.

Infine il comma 8 demandava al decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e a livello nazionale, la fissazione dei criteri generali di riduzione della produzione stessa nel caso che le quote nazionali stabilite in sede comunitaria risultassero superate dalla quantità attribuita in via provvisoria ai produttori.

In attuazione di tale legge veniva emanato il d.l. 23 dicembre 1994 n. 727, poi convertito nella legge 24 febbraio 1995 n. 46, riguardante appunto «Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria».

In esecuzione pure del sopravvenuto regolamento CEE n. 3950/1992, all'art. 2 si stabiliva «...di procedere alla riduzione prioritariamente della quota *A* non in produzione e successivamente della quota *B* assegnata ai produttori» in base a taluni parametri quantitativi; ed escludendo comunque da detta riduzione i produttori operanti in zone montane ed in quelle svantaggiate (o ad esse equiparate), nonché nelle isole.

Con l'art. 2-bis si ammetteva l'autocertificazione della produzione nei rapporti tra venditori ed acquirenti.

Nei due citati atti legislativi veniva omessa però ogni previsione di consultazione delle regioni che pure era espressamente stabilita nella legge n. 468/1992.

Il decreto-legge n. 727/1994 e la legge di conversione n. 46/1995 venivano impugnati dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale da parte della regione Veneto e della regione Lombardia, che tra l'altro eccepivano l'illegittima esclusione della previa consultazione regionale per l'adozione degli atti riguardanti la riduzione della produzione al fine del conseguimento della quota nazionale assegnata.

Con la sentenza 28 dicembre 1995 n. 520 si accoglievano parzialmente i proposti ricorsi ed in particolare si dichiarava la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge stessa nella parte in cui non erasi previsto il parere delle regioni direttamente interessate al procedimento di riduzione delle quote assegnate ai produttori di latte: motivandosi espressamente che risultava fondata la censura di violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione (che attribuiscono alle regioni ordinarie competenze legislative ed amministrative in materia di agricoltura) e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni medesime.

C — Con d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 intitolato «Regime comunitario di produzione lattiera» il Governo nuovamente interveniva con decretazione d'urgenza per disciplinare la materia.

E con l'art. 1:

si demandava nuovamente all'AIMA la pubblicazione di «appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996»;

si attribuiva il valore di «... accertamento definitivo delle posizioni individuali» dei dati derivanti da tali bollettini;

si predeva un ricorso in opposizione all'AIMA medesima avverso le determinazioni dei bollettini, da proporre «... entro il termine perentorio di quindici giorni alla pubblicazione dei bollettini da parte della regione», attribuendo altresì valore di silenzio-rigetto alla mancata decisione esplicita dell'AIMA stessa entro i successivi trenta giorni.

Con l'art. 2 si introduceva un ulteriore art. 5-bis dopo l'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendosi criteri di compensazione «a partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996» a favore dei produttori sia della quota A che della quota B, nonché di quelli operanti nelle zone di montagna e delle zone svantaggiate.

Si pone nel massimo rilievo come anche in questo decreto-legge si era completamente omesso di prevedere il parere delle regioni interessate alla determinazione riduttiva delle quote latte, in evidente spregio della già citata sentenza n. 520/1995 di codesta ecc.ma Corte.

Pure va rappresentato come, in applicazione di tale decreto-legge, la regione Friuli-Venezia Giulia aveva fornito all'AIMA puntualmente i dati per la formazione dei bollettini di aggiornamento; ma non ha provveduto poi alla pubblicazione dei bollettini stessi (ai sensi del succitato art. 1 del decreto-legge n. 124/1996) trasmessi dall'AIMA stessa alla regione medesima per la pubblicazione, in quanto gli uffici regionali competenti verificavano in detti bollettini una notevolissima serie di errori dei dati di assegnazione delle quote.

Sebbene detti errori risultassero evidentissimi, ripetutamente segnalati e documentalmente comprovati dalla regione all'AIMA, quest'ultima si rifiutava di provvedere alla rettificazione prima della pubblicazione regionale. Di talché la regione era costretta a non pubblicare il bollettino sussistendo un legittimo impedimento rappresentato dalla già rilevata diffusa erroneità dei dati in esso contenuti: rappresentando un tanto nella articolata comunicazione dd. 13 maggio 1996 del presidente della Giunta regionale e dell'Assessorato regionale all'agricoltura diretta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al direttore dell'AIMA.

D — In presenza di tale situazione di grave e colpevole mancanza di leale collaborazione tra gli organi statali e regionali interveniva l'ulteriore d.-l. 16 maggio 1996 n. 260 (ugualmente riguardante il «Regime comunitario di produzione lattiera»), con il quale si è praticamente reiterato il d.-l. 15 marzo 1996, n. 124 prima della sua scadenza ed in ragione della mancata conversione.

Detto ultimo decreto-legge si appalesava sostanzialmente indentico al precedente decreto-legge n. 124/1996, differenziandosene solo per una diversa articolazione (in tre articoli e più commi) delle disposizioni già presenti nel decreto-legge reiterato. Il decreto-legge n. 260/1996 veniva impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente *sub* r.g. n. 25/1996).

E — Tale decreto veniva successivamente sostituito dal d.-l. 8 luglio 1996 n. 353, recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».

Detto ultimo decreto-legge prevedeva all'art. 2 la preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del «Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali» ai fini della pubblicazione degli appositi bollettini dell'AIMA entro il 31 marzo 1996.

Inoltre, in particolare si prevedeva:

il versamento entro il 30 settembre 1996 del prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale, con riferimento al periodo 1995-1996;

il programma di volontario abbandono totale o parziale della produzione lattiera redatto dall'AIMA;

la riassegnazione delle quote, assicurando l'attribuzione di almeno il 50% alla regione di provenienza, dettando i criteri di priorità;

per l'anno 1995 il differimento del termine al 31 dicembre per la cessione della quota latte.

Con l'ennesimo successivo d.-l. 8 agosto 1996 n. 440, venivano emanate norme concernenti il «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale».

All'art. 11 rubricato «Regime comunitario di produzione lattiera si stabiliva principalmente — e con effetto retroattivo — che dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, in concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori.

A seguito di tale nuovo regime normativo i produttori della regione Friuli-Venezia Giulia sono incorsi in pagamenti per la compensazione di importo complessivo superiore a 8 miliardi e 200 milioni, contro gli 822 milioni calcolati con la compensazione in ambito regionale a livello di Associazione di produttori.

Veniva quindi emanato l'ulteriore d.-l. 6 settembre 1996 n. 463, recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996», riproduttivo del precedente decreto-legge n. 353/1996, anch'esso impugnato dalla ricorrente regione avanti a codesta ecc.ma Corte (ove risulta pendente *sub* r.g. n. 40/1996).

*F* — Per completezza di illustrazione si rende noto che in data 20 settembre 1996 questa Regione pubblicava l'«avviso» che i bollettini AIMA contenenti l'elenco dei produttori di latte vaccino e delle corrispondenti quote latte di fine campagna 1995/1996 erano esposti all'Albo degli ispettori provinciali dell'agricoltura di ciascuna provincia; e ciò al fine di permettere agli interessati la proposizione del ricorso all'AIMA entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso medesimo.

*G* — L'ulteriore recente intervento del Governo sulla materia *de qua* maldestramente disciplinata nel modo sin qui descritto — con atti legislativi provvisori, assunti esclusivamente a livello centrale, in assenza di qualsiasi concordamento con le autonomie regionali e puntualmente oggetto di ripetute impugnazioni di fronte a codesta ecc.ma Corte — è stata la contemporanea pubblicazione del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 542, recante «Differimento di termini previsti da disposizione legislative in materia di interventi in campo economico e sociale», e del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 552, recante «Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996».

Il primo citato decreto-legge n. 542/1996, che ha puntualmente reiterato le suddette disposizioni del precedente decreto-legge n. 440/1996 è stato oggetto anch'esso di ulteriori impugnazioni avanti a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risulta pendente *sub* r.g. n. 45/1996).

Il secondo (anch'esso impugnato avanti a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione, ove risulta pendente *sub* r.g. n. 46/1996) ha reiterato puntualmente le disposizioni del pure già impugnato decreto-legge n. 463/1996.

*H* — Tali citati decreti-legge n. 542/1996 e n. 552/1996 sono stati infine convertiti in legge ad opera rispettivamente della legge 23 dicembre 1996, n. 649 e della legge 21 dicembre 1996, n. 642, entrambe oggetto di impugnazioni dinanzi a codesta ecc.ma Corte da parte della ricorrente regione (ove risultano pendenti rispettivamente *sub* r.g. n. 45/1996 e n. 46/1996).

*I* — L'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 è stato convertito senza modificazioni; esso quindi, rubricato «Regime comunitario di produzione lattiera», stabilisce definitivamente con effetto retroattivo:

al comma 1 che a partire dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 in concreto annullando la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori;

al comma 2 che i versamenti e le restituzioni delle somme trattenute degli acquirenti a titolo di prelievo supplementare sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori sono dovuti gli interessi legali;

al comma 3 che gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi del sospeso art. 5, comma 8, della legge n. 468/1992, procedono a nuove trattenute pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della medesima legge n. 468/1992.

*L* — Con il convertito art. 2 del suddetto decreto-legge n. 552/1996, dedicato al «Regime di produzione lattiera»:

al comma 1 si prevede la pubblicazione la parte dell'AIMA, entro il 31 marzo 1996, di appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. Tali appositi bollettini costituiscono accerta-

mento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo indicato. Ai fini di detta pubblicazione si prevede la preventiva acquisizione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46;

al comma 2 si stabilisce l'abrogazione dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 727/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/1995, venendo così esclusa la possibilità di autocertificazione delle produzioni;

al comma 3 si è definitivamente confermata la possibilità di proporre ricorso in opposizione all'AIMA avverso le determinazioni dei bollettini, già prevista nei precedenti decreti-legge nn. 124, 260, 353 e 463 del 1996. Il ricorso deve pervenire all'AIMA entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma, dovendosi l'Azienda pronunciare nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giudiziaria competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

al comma 4 si prevede che ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Il successivo convertito art. 3 (concernente «Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni»):

al comma 1 sostituisce il comma 12 dell'art. 5 della legge n. 468/1992, stabilendo che qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'AIMA, essa può avvalersi della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione viene effettuata criteri puntualmente stabiliti dal medesimo comma, mentre l'originaria disposizione della legge n. 468/1992 prevedeva che detti criteri fossero stabiliti dal Ministro competente, sentite le regioni;

al comma 2 fissa i termini per la compensazione nazionale ed istituisce il monitoraggio del latte commercializzato;

al comma 3 prevede che la compensazione nazionale per la campagna 1995/1996 è effettuata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di cui all'art. 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Gli acquirenti entro il 31 gennaio 1997 devono versare il prelievo supplementare dovuto a seguito della suddetta compensazione;

ai commi 4 e 5 disciplina il programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera e alla riassegnazione delle quote.

*M* — Pur a fronte della vigenza delle descritte disposizioni legislative, immediatamente dopo l'entrata in vigore delle leggi di conversione nn. 642 e 649 del 1996 è stata inopinatamente emanata la legge n. 662/1996, oggetto della presente impugnazione, con la quale ai commi 166-171 dell'art. 2 sono state testualmente riprodotte la maggior parte delle disposizioni già contenute nell'art. 11 del convertito decreto-legge n. 542/1996 e negli artt. 2 e 3 del convertito decreto-legge n. 552/1996, mentre il comma 172 del medesimo articolo provvede a disporre la sanatoria degli effetti di precedenti decreti-legge già disposta dall'art. 1 delle citate leggi di conversione.

In particolare:

il comma 166 riproduce senza modificazioni il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996;

il comma 167 riproduce senza modificazioni il comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996;

il comma 168 riproduce i criteri per l'effettuazione della compensazione nazionale già previsti dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996; al contrario non viene prevista la possibilità per l'AIMA di avvalersi mediante convenzione della collaborazione di enti pubblici od organismi privati né — dal punto di vista sistematico — le norme sostanziali sono inserite nell'ambito della legge n. 468/1992 mediante sostituzione del comma 12 dell'art. 5 di detta legge (come invece previsto dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996), bensì sono emanate come norme autonome;

il comma 169 riproduce senza modificazioni il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996;

il comma 170 riproduce — mantenendone la portata retroattiva — la previsione contenuta nella seconda parte del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996; relativa al versamento del prelievo supplementare dovuto a seguito della compensazione nazionale, con l'aggiunta della previsione della trasmissione degli elenchi relativi a detto versamento delle regioni e alle province autonome; al contrario non viene riprodotta la previsione

della prima parte del citato comma 3, il quale dispone che l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 552/1996 e tenuto conto dell'esito dei ricorsi;

il comma 171 riproduce il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge n. 552/1996;

il comma 172 fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge nn. 440 e 542 del 1996, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996.

Orbene, in relazione a tali previsioni deve rilevarsi che:

a) la prevista sanatoria era stata già disposta per quanto riguarda il decreto-legge n. 440/1996 dall'art. 1, comma 2, della legge n. 649/1996 convertitiva del decreto-legge n. 542/1996 e per quanto riguarda il decreto-legge n. 463/1996, dall'art. 1, comma 5, della legge n. 642/1996 convertitiva del decreto-legge n. 552/1996;

b) i decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996 erano stati già convertiti in legge appena pochi giorni prima l'emanazione dell'impugnata legge n. 662/1996.

#### IN DIRITTO

I commi 166, 167, 168, 169, 170, 171 e 172 dell'art. 2 dell'impugnata legge n. 662/1996, risultano costituzionalmente illegittimi per i seguenti

#### MOTIVI

1. — In via preliminare la ricorrente regione rileva che il comma 172 fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 dei decreti-legge nn. 440 e 542 del 1996, e degli artt. 2 e 3 dei decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996.

Il decreto-legge n. 542/1996, è stato impugnato dalla ricorrente regione in riferimento all'art. 11 dinanzi a codesta ecc.ma Corte, come pure i decreti-legge nn. 463 e 552 del 1996 in riferimento agli artt. 2 e 3.

Si richiede pertanto, in ossequio ai principi sanciti con la sentenza n. 84/1996 di codesta ecc.ma Corte medesima che le questioni di legittimità costituzionale già sollevate dalla ricorrente regione in riferimento a tali menzionati decreti siano trasferite alle citate disposizioni di sanatoria.

In ogni caso ci si permette di richiamare integralmente — come fossero quivi integralmente riprodotte — le questioni di legittimità medesime sollevate con i già proposti ricorsi.

Tale richiesta viene avanzata con particolare riferimento anche alla eccepita illegittimità costituzionale delle norme emanate con i summenzionati decreti-legge derivante dalla rilevanza violazione dell'art. 44 St. e del principio della leale collaborazione tra Stato e regioni.

2. — Violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nonché del principio della leale collaborazione tra Stato e regione, irragionevolezza della norma censurata.

2.1. — Si ribadisce che le disposizioni impugnate riproducono testualmente — per quanto riguarda i commi 166, 167 e 169 — e con alcune modificazioni — per quanto riguarda i commi 168 e 170 — disposizioni legislative contenute nei convertiti decreti-legge nn. 542 e 552 del 1996.

Tale intervento legislativo appare assolutamente irrazionale dal punto di vista sostanziale, risultando la disciplina emanata praticamente identica a quella contenuta nelle corrispondenti norme dei decreti-legge convertiti solo pochi giorni prima l'emanazione della impugnata legge n. 662/1996; sia dal punto di vista formale, in quanto le impugnature disposizioni non sono in alcun modo testualmente collegate e coordinate con la disciplina previgente.

Appare conseguentemente di inequivocabile evidenza che l'eccepita riproduzione delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 e agli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 552/1996 comporta una indebita — ed inusitata — novazione della fonte legislativa, con violazione delle attribuite competenze regionali, nonché del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni.

Pure va sottolineato che sono state trasferite ad altra fonte legislativa norme sostanziali già contenute in atti legislativi oggetto di ricorsi dinanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale e fondati su motivi attinenti a vizi propri dalla fonte legislativa medesima — decreto-legge e conseguente legge di conversione — derivanti dall'eccezionale violazione dell'art. 77 Cost. in riferimento alla violazione delle competenze proprie riconosciute alle Regioni ricorrenti, nonché dalla violazione del principio di leale collaborazione essendo stati emanati detti atti legislativi in assenza di puntuale concordamento con le regioni interessate.

Si ritiene che tale descritto nuovo intervento legislativo concretizzi una ulteriore palese violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regione essendo presumibilmente finalizzato al superamento dei ricorsi attualmente pendenti di fronte a codesta ecc.ma Corte; e comunque disponendo autoritativamente in materia di riduzione delle quote latte, in riferimento alla quale pure è stato sancito il diritto di partecipazione delle regioni.

Infine deve pure essere evidenziato che dal quadro legislativo in tal modo formatosi derivano complessi problemi interpretativi in riferimento alle norme applicabili, dal momento che, in assenza di una espressa abrogazione delle norme anteriori a seguito dell'entrata in vigore di quelle sopravvenute, le prime devono necessariamente essere valutate in termini di incompatibilità con le seconde al fine di riconoscere la loro eventuale abrogazione tacita, in applicazione dei principi in materia di successione delle norme nel tempo. E tale ultimo rilievo evidenzia ulteriormente la mancanza di un corretto rapporto collaborativo tra Stato e regioni nella materia *de qua*.

2.2. — Si è già sopra illustrato come la ricorrente regione è attributaria di competenza primaria esclusiva — legislativa ed amministrativa — in materia di agricoltura e zootecnia ai sensi dell'art. 4, n. 2 e dell'art. 8 della legge costituzionale n. 1/1963.

Gli impugnati commi 166, 167 e 169 dell'art. 2, della legge n. 662/1996, riproduttivi rispettivamente dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto-legge n. 542/1996 convertito con la legge n. 649/1996, risultano in generale illegittimi in quanto appaiono violativi tanto delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nelle suddette materie dell'agricoltura e della zootecnia; quanto del principio di leale collaborazione tra Stato e regione espressamente sancito con la già richiamata sentenza n. 520/1996 di codesta ecc.ma Corte con riferimento al precedente decreto-legge n. 727/1994 (ed alla legge di conversione n. 46/1995): emanata quest'ultima con riguardo quindi alla medesima materia della riduzione delle quote latte e agli atti legislativi che costituiscono presupposto giuridico delle impuginate disposizioni.

2.3. — In particolare la violazione di detto principio di leale collaborazione veniva sanzionato puntualmente in tale apprezzabile decisione, ritenendosi fondata l'allora proposta eccezione di incostituzionalità «... in relazione alla mancata previsione nella norma impugnata di qualsivoglia partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote individuali: e invero ove si considerino i contenuti della disciplina in esame, che investe interventi sulla dimensione produttiva di aziende comprese nel settore agricolo (v. sentenza n. 304 del 1987) la completa esclusione delle regioni dal procedimento in questione non può trovare adeguata giustificazione né in relazione all'urgenza con cui si è dovuto provvedere ai fini del rientro nella quota nazionale né in relazione alla presenza, connessa a tale rientro, di un interesse nazionale al rispetto di impegni assunti in sede comunitaria. Non senza, d'altro canto, considerare che la procedura già adottata dall'art. 2, comma 7, della legge n. 468 del 1992 aveva affidato direttamente alle regioni la riduzione delle quote assegnate, ove le stesse fossero risultate maggiori della produzione effettiva».

Ed ancora di seguito si puntualizzava che «... rispetto alla fattispecie regolata dalla norma in esame... la presenza regionale andava in ogni caso salvaguardata quanto meno nella forma della richiesta di parere. E questo tanto più che ove si consideri che le ipotesi di sottrazione alla procedura di riduzione contemplate nei commi 1 e 2-bis dell'art. 2 sono tali da involgere almeno in prevalenza, valutazioni spettanti alla sfera dei poteri regionali».

Pur essendo stato sancito autorevolmente con tale sentenza additiva l'obbligo di garantire la partecipazione regionale nel procedimento di riduzione delle quote latte, con deprecabile ostinazione il Governo ha disatteso tale autorevole statuizione giudiziale procedendo indebitamente alla regolazione della materia *de qua* senza alcuna seria e concreta forma di collaborazione e coordinamento con le regioni attributarie di specifiche potestà in materia; omettendo completamente di attivare ogni intesa o consultazione collaborativa pur ritenuta doverosa e necessaria anche da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la citata sentenza n. 520/1995.

2.4. — Il puntuale rispetto delle competenze regionali avrebbe richiesto il mantenimento della compensazione a livello regionale effettuata dalle associazioni di produttori, la cui esclusione doveva comunque essere oggetto di puntuale intesa con la regione in considerazione dei negativi riflessi economici derivanti dall'effettuazione della compensazione solo in sede nazionale.

Di fatto il nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti degli allevatori della ricorrente regione di una multa di importo superiore agli otto miliardi e duecento milioni! Al contrario la compensazione in sede di associazioni di produttori avrebbe evidenziato il prelievo di soli ottocentoventidue milioni, il quale avrebbe consentito di avviare un processo di compensazione non traumatico fra le aziende che sono in riduzione dell'attività e aziende che sono in fase di sviluppo.

È evidente inoltre che la soppressione del sistema di compensazione a livello di associazioni di produttori e quindi l'esclusione di qualsiasi meccanismo basato sulla considerazione dei livelli produttivi regionali reca il più grave pregiudizio agli interessi del settore della ricorrente regione. Infatti l'esclusivo ed imposto sistema di compensazione a livello solo nazionale inevitabilmente impedisce che i quantitativi di latte prodotti in eccedenza rispetto alle quote assegnate possano trovare compensazione senza provocare danni alla produzione regionale complessiva.

E tutto ciò costituisce una lesione diretta ed immediata delle competenze regionali dal momento che viene di fatto escluso l'esercizio di qualsiasi potestà programmatica regionale nel settore.

2.5. — Va pure tenuto in massimo rilievo che la portata retroattiva delle disposizioni in esame è ingiustificata e inconciliabile con qualsiasi forma di corretta collaborazione nei rapporti Stato e regioni; e sancisce ulteriormente la sottrazione alla regione delle competenze statutariamente attribuite.

3. — Ulteriori motivi di illegittimità costituzionale per irragionevolezza vanno denunciati con riferimento anche ai commi 168 e 170 dell'impugnato art. 2.

In generale si rileva che le disposizioni di cui ai citati commi si collegano alla decisione — già assunta dal Governo con il precedente decreto-legge n. 440/1990, reiterato con il decreto-legge n. 542/1996, convertito con modificazioni con la legge n. 649/1996 (anch'essa oggetto di impugnazione da parte della ricorrente regione) — di annullare con effetto retroattivo la procedura di compensazione in ambito regionale effettuata dalle Associazioni di produttori; stabilendosi che per il periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera cessa l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge n. 468/1992 (tali previsioni peraltro già sono state oggetto di eccezione di legittimità costituzionale di fronte a codesta ecc.ma Corte).

Di fatto il nuovo sistema conduce all'applicazione nei confronti degli allevatori della regione di una multa di importo superiore agli otto miliardi e duecento milioni. Al contrario la compensazione in sede regionale a cura delle associazioni di produttori avrebbe evidenziato un prelievo di soli ottocentocinquanta milioni, consentendosi di avviare un processo di compensazione non traumatico fra le aziende che sono in riduzione dell'attività e aziende che sono in fase di sviluppo.

La ricorrente regione Friuli-Venezia Giulia ritiene le eccepite disposizioni siano violative delle competenze ad essa statutariamente attribuite in materia di agricoltura e zootecnia, in quanto l'atto legislativo statale contiene una disciplina irrazionale ed emanata in dispregio del principio di leale collaborazione.

In particolare deve sottolinearsi che i criteri dettati al comma 168 non favoriscono il settore produttivo zootecnico della ricorrente regione e sono stati assunti senza che la relativa previsione fosse stata sottoposta specificamente al parere della stessa.

Il comma 170 sostitutivo del comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge n. 552/1996 non ha riprodotto detta disposizione nella parte in cui essa stabilisce che limitatamente al periodo 1995-1996 la compensazione nazionale sia effettuata entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui al precedente art. 2, comma 1 e tenuto conto dell'esito dei ricorsi. Di fronte all'assenza di tale riferimento non risulta chiaro se la compensazione nazionale debba essere avere quale parametro l'emanato bollettino n. 2 AIMA, notoriamente affetto da tali errori da essere inutilizzabile da parte della regione, alla quale non è neppure noto l'esito concreto dei ricorsi. Né risulta chiara in quale misura l'esito dei ricorsi incida sulla medesima compensazione nazionale.

Detto comma 170 prevede nuovamente invece che gli acquirenti versino il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.

*Per le considerazioni contestative sopra illustrate ed in accoglimento del presente ricorso si chiede conclusivamente che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 166, 167, 168, 169, 170, e 172 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», concernenti il regime comunitario di produzione lattiera, per violazione degli artt. 3 e 77 della Costituzione, nonché degli artt. 4 n. 2, e 8 dello statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1), nonché del principio della leale collaborazione.*

Trieste-Roma, addì 22 gennaio 1997

L'avvocato della regione Fusco

N. 37

*Ordinanza emessa il 5 novembre 1995 dal pretore di Macerata  
nel procedimento civile vertente tra Salvucci Giuseppe e I.N.A.I.L.*

**Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese processuali - Abrogazione di tale esonero con l'art. 4 del decreto-legge n. 384/1992 (convertito in legge n. 483/1992), dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 134/1994 - Conseguente reviviscenza della norma abrogata - Ingiustificato identico trattamento dei lavoratori abbienti rispetto a quelli non abbienti - Incidenza sul principio del diritto di difesa per i non abbienti - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 23/1973, 60/1979 e 135/1987 di non fondatezza di questioni analoghe ritenute superabili dal giudice rimettente.**

[C.P.C. (disp. attuazione del), art. 152].

(Cost., artt. 3 e 24, terzo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti,

O S S E R V A

1.1. — L'indagine medico-legale esperita ad iniziativa dell'ufficio, i cui risultati non sono stati contraddetti da differenti acquisizioni, ha escluso l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda qui proposta, relativa a riconoscimento di broncopneumopatia asseritamente riferita a *noxae agricole*.

1.2. — Sicché la domanda medesima si rende meritevole di reiezione.

1.3. — Il che comporterebbe l'esonero del lavoratore soccombente dal pagamento delle spese del giudizio, a norma dell'art. 152 disposizioni di attuazione al c.p.c., in assenza di temerarietà o manifesta infondatezza della sua pretesa.

1.4. — È infatti opinione di questo pretore che detta norma ha ripreso integrale vigore a seguito della sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 1994 n. 134, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 384/1992, convertito in legge n. 483/1992, abrogativo del cennato art. 152.

2. — La difesa dell'Istituto ha, in questa prospettiva, sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale ultima norma per sospetto contrasto con gli artt. 3, 24, comma terzo, e 53, comma primo, della Costituzione, nella parte in cui dispone l'esonero dal pagamento delle spese di lite anche nei confronti del lavoratore soccombente che risulti abbiente.

3.1. — Con la richiamata decisione n. 134/1994, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità *tout court* dell'art. 4 cpv, decreto-legge n. 384/1992 convertito, in quanto con esso si sarebbe operata una indiscriminata abrogazione dell'esonero dal pagamento delle spese di causa dei lavoratori soccombenti, «trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti».

Il che avrebbe posto la norma medesima in insanabile contrasto — nella sua interezza — con i precetti costituzionali evocati: risultandone, per l'effetto, indiscriminatamente (e irragionevolmente quindi) ripristinata la situazione di disparità sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore) cui avevano posto rimedio le disposizioni abrogate (art. 3); limitata di fatto la possibilità di agire a tutela dei propri diritti (art. 24); non tutelata a sufficienza la condizione di inabile al lavoro (art. 38 Cost.)».

3.2. — Ma proprio per il fatto che da tali ineccepibili premesse sia derivata la dichiarazione di illegittimità integrale della disposizione oggetto di esame, senza che alcuna distinzione si facesse fra lavoratori abbienti e non abbienti, il moto pendolare della disciplina normativa nella soggetta materia non sembra essersi arrestato nel punto di equilibrio consentito dai valori costituzionali richiamati e comunque evocabili.

Si è infatti di nuovo sbilanciato il rapporto riguardante il trattamento normativo fra tali categorie di lavoratori (questa volta a favore della prima) in ordine al pagamento delle spese legali nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, in ipotesi di soccombenza dei richiedenti.

4. — Una simile soluzione indiscriminata pare ledere, per altro verso, gli stessi parametri della Costituzione che si sono intesi salvaguardare con la rammentata decisione.

4.1. — L'art. 24, al terzo comma, limita innanzi tutto la predisposizione di «appositi istituti» atti ad assicurare l'azione e la difesa presso ogni giurisdizione (fra i quali può rientrare anche l'esonero dal pagamento delle spese nei casi che ci occupano) a favore dei soli «non abbienti».

4.2. — In diretta correlazione con tale precetto va poi considerato che il principio di uguaglianza, codificato nell'art. 3 della Costituzione, comporta anche il logico corollario secondo cui situazioni apprezzabilmente diverse o comunque non assimilabili, alla stregua di un criterio differenziale dato, non possono avere una disciplina uniforme, che da tale criterio totalmente prescindano.

4.3. — Evidenti sono le conseguenze che discendono dall'applicazione alla specie di tale premessa: se il regime di favore consistente nell'esonero detto è previsto per i lavoratori soccombenti in siffatte controversie proprio in ragione di un loro stato di «non abbienza» (come pare desumersi anche dalla stessa pronuncia n. 134/1994 della Corte costituzionale e dalle altre in essa richiamate), non è giustificata l'estensione di esso anche ai lavoratori abbienti, che perciò si palesa verosimilmente offensiva del principio costituzionale desumibile dalla coordinata lettura degli artt. 3 e 24, comma terzo, della Costituzione che qui si è proposta.

Onde non manifestamente infondata si presenta, per questi argomenti, la questione sollevata.

4.4. — Né all'accoglimento dell'eccezione che qui si intende sollevare sembra porre ostacolo un'eventuale indeterminatezza della categoria dei non abbienti, nei cui confronti soltanto dovrebbe residuare l'esonero previsto dall'art. 152 disp. di attuaz. al c.p.c. La relativa determinazione, invero, in caso di omesso intervento sul punto ad opera del legislatore, potrà avvenire da parte dell'interprete, facendo in ipotesi ricorso alla normativa sul patrocinio gratuito o a spese dell'erario.

5.1. — Sembra viceversa estraneo alla fattispecie l'altro parametro invocato dalla difesa dell'Istituto ed individuato nell'art. 53, comma primo, della Costituzione.

5.2. — Invero non è qui in discussione la misura della contribuzione di una spesa pubblica, ma l'esonero dall'adempimento di un'obbligazione accessoria, conseguente all'esito di un giudizio.

6. — La questione medesima è nel caso rilevante, per la verosimile condizione di abbienza del soggetto ricorrente, quale coltivatore diretto.

7. — Infine, pur avendo il giudice delle leggi già affrontato e disatteso la questione di legittimità dell'art. 152 disp. di attuazione al c.p.c. Alla stregua delle norme costituzionali qui richiamate (si vedano in particolare le sentenze nn. 23 del 1973, 60 del 1979 e 135 del 1987), si reputa egualmente dover rimettere al suo vaglio il problema cennato, attesa la novità della sua impostazione rispetto all'ottica in precedenza seguita dai giudici remittenti.

7.2. — In particolare, come ricordato dalla difesa dell'INAIL, nella sentenza n. 135 del 1978, la Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione in esame sollevata anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la violazione del quale sarebbe stata peraltro ipotizzata per il fatto che la norma, consentendo l'esonero dal pagamento delle spese giudiziali per il lavoratore pur se abbiente, avrebbe introdotto una arbitraria discriminazione tra le parti processuali, garantendo il diritto alla difesa in maggior misura al lavoratore rispetto all'Istituto previdenziale.

7.3. — Laddove diversa è la prospettiva qui individuata, che coglie il dubbio di incostituzionalità della norma in esame nell'identico trattamento favorevole fra lavoratori abbienti e non abbienti, sprovvisti i primi di esigenze meritevoli di più accentuata tutela giurisdizionale rispetto al generale consorzio dei cittadini.

8. — Talché va disposta la remissione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione al c.p.c. Nella parte in cui consente, nella ipotesi ivi prevista, l'esonero dal pagamento delle spese del giudizio anche ai lavoratori abbienti, per ipotizzato contrasto con i precetti degli artt. 3 e 24, comma terzo, della Costituzione, nel senso indicato in motivazione;

Per effetto sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata per esteso alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Macerata, addì 5 novembre 1996

Il consigliere pretore: TAGLIENTI

97C0092

N. 38

Ordinanza emessa il 22 ottobre 1996 dal pretore di Monza

nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. Cartotecnica c.g.r. e la S.r.l. SO.GE.PE. - Società generale periodici

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 309, in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 16 novembre 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata contumace, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 3 maggio 1996 il giudice pronunciava, su istanza della parte attrice, ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. fissando per l'eventuale prosecuzione l'udienza del 4 ottobre 1996, nella quale nessuno compariva ed il giudice si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedrà, rinovellato) dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995 n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio *tempus regit actum*, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel

nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950, n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga s.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende sollevare anche nella presente controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c. nel testo che ora rinvia all'art. 181, primo comma, come modificato dalla legge n. 534/1995. La questione si solleva sulla base del richiamo integrale delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre, bastando — si crede — un richiamo *per relationem*. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c., che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità dell'art. 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudicante dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/96 r.g.c. (vertente fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la medesima questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, del c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite ad un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;*

*Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Si comunichi alle parti, compresa la parte opposta contumace.*

Monza, addì 22 ottobre 1996.

Il pretore: FRASCA

n. 39

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1996 dalla corte d'appello di Messina  
nel procedimento penale a carico di Finocchiaro Domenico ed altro*

**Pena - Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli - Trattamento sanzionatorio - Previsione di minimo edittale di mesi sei di arresto anziché quello generale di cui all'art. 25 del cod. pen. - Lamentata eccessiva afflittività - Irragionevolezza rispetto ai delitti contro il patrimonio - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.**

(C.P., art. 707).

(Cost., artt. 3 e 27).

#### LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 707, c.p., con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata all'odierna udienza dalla difesa di Finocchiaro Domenico e Petralia Venerando, imputati del predetto reato;

#### O S S E R V A

La questione appare rilevante ai fini della decisione del procedimento penale a carico del Finocchiaro e del Petralia.

La eccezione di illegittimità sollevata non appare manifestamente infondata, in quanto la previsione, nell'art. 707 del c.p. di un trattamento sanzionatorio minimo di sei mesi di pena detentiva (non riducibile, anche in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche, al di sotto di mesi quattro di arresto) per un reato contravvenzionale di mero pericolo, concernente la prevenzione di possibili delitti contro il patrimonio, mentre per il delitto di furto consumato è prevista una pena minima di soli 15 giorni di reclusione (nell'ipotesi di furto semplice o anche — per la ritenuta equivalenza di circostanze attenuanti rispetto a circostanze aggravanti — in caso di furto pluriaggravato) contrasta con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, anche in relazione alla finalità rieducativa della pena, data la evidente inversa proporzionalità della gravità del regime sanzionatorio minimo previsto dagli artt. 707, 624 e 625 del c.p. in rapporto alla gravità ed offensività dei fatti reato rispettivamente puniti.

#### P. Q. M.

*La corte d'appello di Messina solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui prevede una pena edittale minima superiore a quella prevista dall'art. 25 del codice penale;*

*Sospende il procedimento penale in corso a carico di Finocchiaro Domenico e Petralia Venerando;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.*

Messina, addì 13 novembre 1996

*Il Presidente: D'ARRIGO*

N. 40

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1996 dal pretore di Monza  
nel procedimento civile vertente tra Comiotto Clelia e Tosto Giovanni*

**Processo-civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).**

**(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).**

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 2 maggio 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso.

In assenza di comparizione delle parti, il giudice dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, primo comma, del c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995, ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.

In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti compare nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950, n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga S.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/95 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo (n. 6264/95 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente controversia questione di legittimità dell'art. 181, primo comma, del c.p.c. sulla base del richiamo integrale (del resto già avvenuto in altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione) delle ragioni esposte nell'ordinanza

del 13 maggio 1996 a proposito della questione di costituzionalità sollevata sull'art. 309 del c.p.c. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, del c.p.c.

Pertanto, in questa sede si intendono richiamate integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.

In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudice dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/1996 r.g.c. (vertente fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 181, primo comma, del c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre n. 432, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;*

*Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;*

*Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Monza, addì 7 ottobre 1996

*Il presidente: FRASCA*

97C0095

. N. 41

*Ordinanza emessa il 7 ottobre 1996 dal pretore di Monza  
nel procedimento civile vertente tra Colella Carlo e Anghileri Luigi*

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza-violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).**

**(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).**

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 25 maggio 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso.

In assenza di comparizione delle parti, il giudice dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, primo comma, del c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995, ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 40/1997).*

97C0096

## N. 42

*Ordinanza emessa il 22 ottobre 1996 dal pretore di Monza  
nel procedimento civile vertente tra l'Elméc S.r.l. e la S.EL.CO S.p.a.*

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).

## IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 18 maggio 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso.

In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, primo comma, del c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995, ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.

*Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 40/1997).*

97C0697

## N. 43

*Ordinanza emessa il 22 ottobre 1996 dal pretore di Monza  
nel procedimento civile vertente tra la Cemsas S.p.a. e Bonasia Giuseppe*

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

(C.P.C., art. 309 in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).

## IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 14 settembre 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, nella quale la parte convenuta veniva dichiarata contumace, nonché dell'udienza ex art. 183 c.p.c., venivano precisate le conclusioni all'udienza del 10 maggio 1996 e la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 315 c.p.c. Con ordinanza del 6 settembre 1996 il decidente, ritenuto che la

controversia era riconducibile al rito dell'art. 409 e segg. c.p.c. ai sensi dell'art. 618-bis c.p.c. e considerato che all'errore sul rito doveva rimediarsi anche in sede decisoria, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio all'udienza dell'11 ottobre 1996, riservandosi di provvedere al cambiamento del rito nell'effettivo contraddittorio della parte attrice. In detta udienza nessuno compariva ed il giudice si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedrà, rinovellato) dall'art. 4, comma 1-bis, del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995, n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio *tempus regit actum*, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotto dispone che «se nessuna delle parti compare nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950, n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga s.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende sollevare anche nella presente controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c. nel testo che ora rinvia all'art. 181, primo comma, come modificato dalla legge n. 534/1995. La questione si solleva sulla base del richiamo integrale delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre, bastando — si crede — un richiamo *per relationem*. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181, primo comma, c.p.c., che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità dell'art. 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudice dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/96 r.g.c. (vertente fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la medesima questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, del c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite ad un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi alle parti, compresa la parte opposta contumace.

Monza, addì 22 ottobre 1996

Il pretore: FRASCA

97C0098

N. 44

Ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 dal pretore di Monza  
nel procedimento civile vertente tra la DS Impianti s.a.s. di Scarpino Maurizio e c. e Nocera Calcedonio

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.C., art. 309 in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).**

**(Cost., artt. 3 e 24).**

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 4 aprile 1996. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione, all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 15 novembre 1996 nessuno compariva ed il giuicante si riservava.

A seguito della mancata comparizione delle parti, dovrebbe trovare applicazione la norma dell'art. 309 c.p.c. nella formulazione risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, del c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedrà, rinovellato) dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995, n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181, secondo comma, c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990, n. 353/1990, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15, comma quinto, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 43/1997).

97C0099

## N. 45

*Ordinanza emessa il 26 marzo 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 gennaio 1997) dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Geraci Angelo contro il comune di Bologna ed altra.*

**Edilizia urbanistica - Regione Emilia-Romagna - Edilizia popolare economica e sovvenzionata - Assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a nuclei familiari formati al massimo da due persone - Conseguente esclusione dal beneficio delle coppie il cui nucleo familiare prima dell'assegnazione si sia accresciuto per la nascita di un figlio - Irrazionalità ed incidenza sui principi di tutela della famiglia e di protezione dell'infanzia - Questione riproposta dal giudice rimettente, a seguito di restituzione atti per *ius superveniens* con ordinanza della Corte n. 506/1995, sul presupposto della permanente rilevanza.**

**(Legge regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, art. 11, primo comma, modificato dalla legge regione Emilia-Romagna 2 dicembre 1988, n. 50, art. 10).**

**(Cost., artt. 2, 3, 29 e 31).**

## IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Angelo Geraci, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Biavati e Giuseppe Spallone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Bologna, via Indipendenza n. 25;

contro il comune di Bologna, in persona del sindaco *pro-tempore* rappresentato e difeso dagli avv.ti Gian Alberto Ferrerio e Fabio Michetti ed elettivamente domiciliato, in Bologna, piazza Nettuno, n. 1 e la commissione E.R.P. ex art. 9 legge regionale n. 12/1984 in persona del presidente *pro-tempore*, non costituita;

per l'annullamento della decisione assunta in data 13 dicembre 1991 dalla commissione E.R.P. nominata in base all'art. 9 della legge regionale n. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni, notificata in data 24 gennaio 1992, con la quale la suddetta commissione ha respinto il ricorso gerarchico improprio presentato dal signor Angelo Geraci avverso il provvedimento n. 998/91 di esclusione dalla graduatoria speciale di cui all'art. 11 legge regionale n. 12/84 e successive modificazioni e integrazioni, emesso dall'Ufficio casa del comune di Bologna in data 11 giugno 1991 che parimenti si impugna quale atto presupposto e di tutti gli altri atti presupposti e/o conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bologna;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 26 marzo 1996, relatore il dott. Domenico Lundini, gli avvocati Foschini, in sostituzione dell'avv. Biavati, per la ricorrente, e Cupello Castagna, in sostituzione dell'avv. Michetti, per il comune di Bologna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio è stato promosso dal sig. Angelo Geraci, per l'annullamento della decisione assunta dalla commissione per l'edilizia residenziale pubblica con la quale era stato respinto il ricorso da lui presentato avverso il provvedimento (anch'esso in questa sede gravato) dell'Ufficio casa del comune di Bologna di esclusione dalla graduatoria speciale per «giovani coppie» di cui all'art. 11 della legge della regione Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni.

Le ragioni dell'esclusione (e della sua conferma da parte della commissione E.R.P.) risiedevano, sostanzialmente, nel fatto che, essendo il nucleo familiare del Geraci, al momento degli atti in contestazione, composto da tre persone (per nascita di una figlia) e non più da due, egli non aveva più i requisiti previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 12/84 per poter beneficiare dell'assegnazione di un alloggio per la categoria «giovani coppie», in quanto detta norma avrebbe previsto l'assegnazione di alloggio E.R.P. ad un nucleo formato da un massimo di due persone.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 2/1994, depositata il 1° luglio 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge regionale Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, come sostituito dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1988, n. 50, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, in quanto, ad avviso di questo tribunale, la detta norma (come specificato nell'ordinanza n. 2/1994, cui si fa espresso rinvio), includendo nel novero delle famiglie di nuova formazione, alle quali è consentita la possibilità di beneficiare di alloggio popolare tramite inserzione nella graduatoria speciale, solo quelle senza figli, e non anche quelle con figli a pari anzianità di formazione, finisce col costituire un impedimento alla formazione di nuove famiglie, penalizzando irragionevolmente la maternità, ponendosi altresì in contrasto con il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una famiglia, e con il principio di uguaglianza, non potendo la presenza di un figlio essere considerata elemento idoneo a giustificare una diversità di trattamento nell'ambito di nuclei familiari di recente formazione.

Con ordinanza n. 506 dell'11/14 dicembre 1995 la Corte costituzionale ha rilevato che la norma censurata è stata sostituita dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13, ai sensi del quale gli alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare gli appartenenti ai corpi sociali, fra cui le giovani coppie, inseriti nella graduatoria speciale, saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal comune stesso e, quindi, non più solo ai nuclei familiari di una o due persone come previsto dalla previgente disposizione.

In relazione alle menzionate modifiche legislative ha poi disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo*, cui spetta di valutare se alla luce dello *jus superveniens* la questione sollevata sia tuttora rilevante.

Ciò premesso osserva questo tribunale quanto segue.

I provvedimenti impugnati, oggetto del presente giudizio, sono stati adottati nel vigore della ricordata legge regionale n. 12 del 1984 come modificata dalla legge regionale n. 50/1988, in ordine al cui art. 11, primo comma, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale di cui trattasi.

La legittimità dei provvedimenti medesimi deve essere, pertanto, valutata alla stregua di tale normativa, in ragione del principio del *tempus regit actum* e della irrilevanza delle disposizioni intervenute dopo l'emanazione dell'atto amministrativo, ove queste disposizioni non abbiano efficacia retroattiva e non disciplinino comunque le situazioni pregresse.

Ebbene, ad avviso del Collegio la nuova legge regionale n. 13 del 1995, pur innovando, con l'art. 10, sulla disciplina posta dall'art. 11, primo comma, della legge regionale n. 12/1984, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 50/1988, denunciato d'incostituzionalità, opera soltanto *ex nunc* e non appare pertanto idonea ad incidere sulla situazione normativa alla luce della quale questo tribunale deve valutare i provvedimenti impugnati.

La questione di legittimità costituzionale sollevata con la ordinanza n. 2/1994 è pertanto tuttora rilevante ai fini del decidere.

Confermatane poi la non manifesta infondatezza, per le ragioni già esposte nell'ordinanza ora richiamata, il Collegio deve pertanto disporre nuovamente la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del giudizio in corso.

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge regionale Emilia Romagna 14 marzo 1984, n. 12, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50, per contrasto con gli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;*

*Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;*

*Sospende il giudizio in corso.*

*Ordina, altresì, che, a cura della suddetta segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, e comunicata al presidente del Consiglio regionale della medesima regione.*

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 26 marzo 1996.

*Il presidente:* LAURITA

*Il consigliere relatore:* LUNDINI

N. 46

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 dal pretore di Monza  
nel procedimento civile vertente tra Di Stefano Anna Maria e il comune di Monza ed altro*

**Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.**

**(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).**

**(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).**

#### IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. - La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 4 settembre 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso.

In assenza di comparizione delle parti, il giudice dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.

In particolare, il testo dell'art. 181, primo comma, nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituisce in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga S.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo Pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente controversia questione di legittimità dell'art. 181, primo comma, c.p.c. sulla base del richiamo integrale (del resto già avvenuto in altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione) delle ragioni esposte nell'ordinanza

del 13 maggio 1996 a proposito della questione di costituzionalità sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche all'art. 181, primo comma c.p.c.

Pertanto, in questa sede si intendono richiamate integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.

In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudice dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264/1996 r.g.c. (vertente fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 181, primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa di ruolo;*

*Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 6431/1996 r.g.c. e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;*

*Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;*

*Si comunichi alle parti (anche alle parti non costituite).*

Monza, addì 9 dicembre 1996

*Il pretore: FRASCA*

97C0101

N. 47

*Ordinanza emessa l'11 dicembre 1996 dal Tribunale di Torino  
nel procedimento civile vertente tra De Paoli Umbertina ed altri e il Ministero dell'Interno*

**Locazione - Immobili urbani - Contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di partiti o di sindacati, e quelli stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori - Durata non inferiore a sei anni, con rinnovazione tacita salvo disdetta, a mezzo di lettera raccomandata, dodici mesi prima della scadenza - Deteriore trattamento di contratti con natura pubblicistica rispetto a quelli con finalità private ed imprenditoriali, con conseguente lesione di diritti fondamentali della persona.**

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 42).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 5360/96, promossa in grado d'appello da De Paoli Umbertina ved. Macchia, Macchia Roberto e Macchia Maria Luisa, appellante, contro il Ministero dell'Interno, appellato;

Ritenuto che la suprema Corte di cassazione con la recente sentenza 19 dicembre 1995 n. 12947 ha interpretato l'art. 42 della legge n. 392/78 nel senso che il richiamo all'art. 28 riguarda esclusivamente la prima parte dell'articolo predetto, e cioè esclusivamente il termine entro il quale la disdetta deve essere inviata;

Ritenuto che la predetta interpretazione è da questo tribunale condivisa in quanto è conforme alla lettera dell'art. 42;

Ritenuto che la predetta interpretazione appare in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione in quanto riconosce un trattamento diverso e deteriore ai contratti destinati a soddisfare esigenze di natura pubblicistica tutelate dalla stessa Costituzione (art. 2 Cost.), rispetto a quelli destinati a soddisfare esigenze private nonché esigenze di natura imprenditoriale, laddove le prime appaiono degne quanto meno di un pari trattamento;

Ritenuta rilevante la questione di costituzionalità sopra segnalata in quanto la decisione del presente giudizio d'appello dipende proprio dalla Costituzionalità o meno dell'art. 42 della legge n. 392/78 nell'interpretazione fatta dalla Suprema con la citata sentenza 19 dicembre 1995 n. 12947; Ordina che a cura della cancelleria vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, e la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;

Sospende il giudizio.

Torino, addì 11 dicembre 1996

*Il presidente: CANNATA*

97C0102

N. 48

*Ordinanza emessa il 17 agosto 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Quarto Angelo Raffaele*

**Processo penale - Deposito degli atti per l'udienza preliminare - Facoltà per le parti, la persona offesa e i difensori di prendere visione e di estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio soltanto dall'inizio del termine a comparire - Deteriore trattamento rispetto al pubblico ministero - Lesione del diritto di difesa.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 131).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Con istanza depositata in data 8 agosto 1996, l'avv. Amedeo Cataldo, difensore di fiducia di tale Quarto Angelo Raffaele, imputato nel proc. penale n. 39/96 gip., chiedeva di essere autorizzato ad estrarre copia degli atti del fascicolo trasmesso a questo ufficio dal procuratore della Repubblica in sede di rinvio a giudizio. Poiché non risultava adottato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare e poiché, quindi, non aveva avuto inizio la decorrenza del termine a comparire, questo ufficio, con provvedimento del 9 agosto 1996, rigettava l'istanza sulla scorta del dettato dell'art. 131 disp. att. cpp. e, nel contempo, preannunciava la proposizione di questione di legittimità costituzionale relativamente al predetto art. 131 nella parte in cui limita la possibilità delle parti e dei difensori di prendere visione e di estrarre copia del fascicolo di cui all'art. 419, comma secondo e terzo cpp. per violazione degli articoli 3 e 24 della Corte costituzionale.

A parere di questo ufficio il contrasto è di tutta evidenza ed emerge dalle concise considerazioni che seguono. Al di là dell'ennesima individuazione di un caso di irrazionale disparità tra p.m. e parti private costituente violazione del principio affermato dall'art. 3 della Costituzione, deve rilevarsi che il diritto di difesa di queste ultime è gravemente leso dalla preclusione di ogni attività difensiva in un momento processuale che può dilatarsi, ad onta del brevissimo termine ordinatorio di cui all'art. 418 cpp., a dismisura, come l'esperienza dimostra esaurientemente. È sin troppo ovvio che facoltà come quella prevista dall'art. 121 cpp. e come quella di sollecito di applicazione del disposto dell'art. 129 stesso codice, siano concretamente esercitabili solo attraverso la valutazione di quanto acquisito nella decorsa fase delle indagini preliminari, sicché procrastinare la possibilità di effettuare tale valutazione equivale ad impedire l'esercizio del diritto di difesa nel quale rientrano quelle facoltà. Per quanto con-

cerne l'art. 129 cpp. il contrasto emerge addirittura attraverso la comparazione della strutturazione letterale della stessa norma e di quella di cui all'art. 131 disp. att. cpp.: il processo ha inizio con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, sin da quel momento il giudice ha l'obbligo, in presenza delle dovute condizioni di fatto e/o di diritto, della immediata declaratoria. Ora, ancorché non espressamente previsto, l'imputato può chiedere l'applicazione di quel disposto portando a conoscenza del giudice elementi idonei ed utili, magari di valenza contraria a quella degli elementi raccolti dal p.m. Tuttavia per conseguire un tale risultato l'imputato deve poter prendere visione degli atti depositati con la richiesta di rinvio a giudizio: ma se tale possibilità è condizionata significa che l'applicazione del disposto dell'art. 129 cpp. non sarà sempre possibile in ogni stato e grado del processo, dovendosi intendere compreso nel concetto di stato, almeno allorché si tratti del diritto di difesa, anche singoli momenti processuali di una certa rilevanza.

P T M

*Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 131 disp. attuazione cpp. per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui condiziona la possibilità per le parti private e per i difensori di prendere visione ed estrarre copia degli atti costituenti il fascicolo allegato alla richiesta di rinvio a giudizio, all'inizio del termine a comparire;*

*Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale e la notifica del presente provvedimento al presidente del Consiglio dei Ministri e dispone che, a cura della cancelleria, la stessa ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento.*

Matera, addì 17 agosto 1996

*Il giudice per le indagini preliminari: TOMMASINO*

97C0103

N. 49

*Ordinanza emessa il 14 novembre 1996 dal pretore di Pescara  
sull'istanza proposta da Paolini Stefano*

**Processo penale - Misure alternative alla detenzione - Esclusione per i condannati in espiazione di pena detentiva per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata - Applicabilità della norma in questione anche ai casi di affidamento in prova di tossicodipendenti ai sensi degli artt. 47-bis della legge n. 354/1975 e 94 del d.P.R. n. 309/1990 - Incidenza sul diritto alla salute per l'ostacolo al superamento dello stato di tossicodipendenza - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 397/1995 (recte: 367/1995).**

**(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67, in relazione alla legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis; d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94).**

**(Cost., art. 32).**

IL PRETORE

Esaminati gli atti relativi al fascicolo dell'esecuzione sulla istanza avanzata ex art. 666 c.p.p. nell'interesse di Paolini Stefano avverso il provvedimento emesso in data 27 settembre 1996 dalla procura circ.le di Pescara, p.m. dott. F. Frettoni, con il quale veniva rigettata l'istanza volta ad ottenere la misura prevista dall'art. 94 d.P.R. n. 309/90 previa emissione dell'ordine di scarcerazione, rileva come la determinazione del p.m. appaia conforme alla legge laddove ritiene che gli artt. 94, comma secondo, e 91, comma quarto, d.P.R. n. 309/90, stabilendo che il p.m. debba verificare l'entità della pena inflitta o da espiazione, non solo non escludendo ma anzi inevitabilmente presuppongono che, ancor prima di tale riscontro, egli verifichi la rispondenza dell'istanza allo schema delineato dalla fattispecie astratta.

Nel caso della decisione impugnata il p.m., rilevato che analoga istanza tendente ad ottenere la misura di cui all'art. 47-bis legge n. 354/75, presentata di recente, era stata dichiarata inammissibile con decreto del presidente del tribunale di sorveglianza in data 2 agosto 1996 con riferimento al divieto previsto dall'art. 67 legge n. 689/81, rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

Sottolineava il p.m. come il giudice competente in merito alla concessione alla misura alternativa alla detenzione aveva ritenuto che il divieto previsto dall'art. 67 legge n. 689/81 ricomprendesse anche «i casi particolari» di affidamento al servizio sociale previsti dagli artt. 47-bis legge n. 354/75 e 94 d.P.R. n. 309/90 con la conseguenza che la violazione delle prescrizioni inerenti la semidetenzione viene considerata ostativa alla concessione del regime di cui all'art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario. Osserva il pretore come questo rapporto fra l'art. 47-bis citato e l'art. 67 legge n. 689/81 possa presentare profili di incostituzionalità.

Se infatti si ritiene la formale applicabilità dell'art. 67 l.cost. anche per l'ipotesi di cui all'art. 47-bis e 94 d.P.R. n. 309/90, ritenendo l'affidamento in prova nei casi particolari come specie del *genus* affidamento in prova, è sufficiente che il condannato in una precedente situazione di semidetenzione o libertà controllata sia venuto meno ad una prescrizione, per precludergli l'affidamento, ex art. 47-bis cit.

Ciò appare però, a pare di questo pretore, in contrasto con la finalità di recupero e cura alle quali è finalizzato l'articolo da ultimo citato. Tale articolo infatti prevede il controllo del Tribunale di Sorveglianza sulla serietà del programma terapeutico e non sulla pericolosità e sulla condotta anteatta del condannato come è invece nel caso dell'art. 47.

Se dunque nel caso dell'affidamento ordinario ben si giustifica che la precedente violazione di prescrizioni relative alla semidetenzione e alla libertà controllata, indici di una personalità non affidabile, escludano il condannato dal beneficio di cui all'art. 47, altrettanto non può dirsi per il tossicodipendente la cui incostanza precedente è insita proprio nello stato patologico nel quale versava e per uscire dal quale ricorrere dunque al disposto dell'art. 47-bis.

Valutazione questa già esplicitata nell'ordinanza n. 397/95 della Corte costituzionale che ha sottolineato la peculiarità della forma dell'affidamento in esame «conformata alla singolarità della situazione dei suoi destinatari, nei confronti dei quali si giustifica una risposta correlativamente differenziata dell'ordinamento penale»... volta ad incentivare una scelta terapeutica che il legislatore ha inteso privilegiare rispetto ad ogni trattamento risocializzante, in prospettiva del superamento dello stato di tossicodipendenza.

Posto quindi che l'art. 47-bis appare ispirato alla tutela incondizionata della salute del tossicodipendente ed al valore sociale del suo recupero ex art. 32 Cost., la preclusione che in base all'art. 67 della legge n. 689/81 deriverebbe automaticamente da una sua precedente condotta in violazione di prescrizione inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata appare in contrasto con la finalità di tutela e recupero della salute, finalità alla quale sola è volto l'art. 47-bis.

Va dunque prospettata alla Corte costituzionale la questione di incostituzionalità dell'art. 67 legge n. 689/81 in relazione alla inapplicabilità delle misure previste dall'art. 47-bis c.p. e correlate all'art. 94 d.P.R. n. 309/90, per contrasto con l'art. 32 Cost. giacché introdurrebbe una ingiustificata limitazione alla tutela al diritto alla salute nella specie al recupero da tossicodipendenza.

La questione è rilevante giacché ove tale incostituzionalità fosse dichiarata verrebbe meno nel giudizio in corso dinanzi a questo pretore, il fondamento dell'impugnato provvedimento del p.m.

*P. Q. M.*

*Retenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale innanzi prospettata;*

*Visti gli articoli di legge;*

*Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti in causa, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Pescara, addì 14 novembre 1996

*Il pretore: CILLO*

N. 50

*Ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1997)  
dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Torre Angelo contro Giacumbi Paolo ed altro*

**Auxiliari del giudice - Perito d'ufficio - Liquidazione del compenso - Ricorso avverso la liquidazione - Decreto del presidente, in calce al ricorso, di fissazione del termine di notifica ai controinteressati e della discussione in camera di consiglio - Mancata previsione della comunicazione al ricorrente - Irrazionalità della presunzione di conoscenza in conseguenza del deposito in cancelleria del decreto in questione in calce al ricorso - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1986 relativa ad analoga questione.**

(Legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 29; legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, in relazione agli artt. 135 e 136 del c.p.c.).

(Cost., artt. 3 e 24).

#### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dal dott. Torre Angelo, residente in Salerno, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Maffey con il quale era già elettivamente domiciliato in Roma, piazza Ugo da Como n. 10, (scala N) ing. 9 presso Candida Maffey), giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, domicilio variato, con nota depositata il 2 ottobre 1995, in Roma, via Adda n. 105, (00198) presso lo studio Chiaromonte; ricorrente;

Contro Giacumbi, Paolo, residente in Nocera Inferiore, via Iovane n. 54; e il pubblico ministero presso il tribunale di Salerno; intimati;

Avverso il decreto in data 31 marzo 1992 del tribunale di Salerno;

Udita la relazione del consigliere Gian Carlo Bibolini;

Sentito il p.m. dott. Domenico Nardi il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

#### PREMESSO IN FATTO

Con istanza in data 6 maggio 1991 il dott. Angelo Torre chiedeva al pubblico ministero presso il tribunale di Salerno la liquidazione del proprio compenso a norma dell'art. 4 del d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352. L'istante, infatti, era stato nominato perito dal predetto p.m. in un processo penale per bancarotta a carico di Paolo Giacumbi, amministratore unico della fallita S.r.l. Centro Bestiame Carni di Nocera Inferiore.

Avverso la liquidazione in data 20 maggio 1991 per L. 1.098.680, il dott. Angelo Torre proponeva ricorso (deposito del 6 luglio 1991) al presidente del tribunale di Salerno ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sostenendo che la liquidazione era stata fatta per entità notevolmente inferiore al minimo di legge (minimo indicato in L. 6.738.575) e senza che dal decreto del p.m. risultasse l'esposizione di alcun motivo.

Sul ricorso il presidente del tribunale apponeva in data 3 gennaio 1992 un decreto con cui fissava la comparizione delle parti all'udienza camerale del 31 marzo 1992, ponendo a carico del ricorrente l'onere di notifica alle controparti entro il 28 febbraio 1992.

Non avendo il dott. Angelo Torre provveduto a detto incumbente, il tribunale in data 31 marzo 1992 disponeva l'archiviazione del procedimento. Essendo di fatto ancora in corso la riunione del collegio, compariva in camera di consiglio il dott. Angelo Torre il quale, assumendo l'avvenuta conoscenza occasionale dell'udienza came-

rale, chiedeva fissarsi un'altra data di convocazione ed un altro termine di notifica, in quanto il primo provvedimento presidenziale non era stato comunicato, per cui esso ricorrente, non avendone avuto notizia alcuna, non aveva potuto provvedere alla disposta notifica.

Il tribunale, presa a verbale la dichiarazione, confermava il già assunto provvedimento di archiviazione, ritenendo che in materia di volontaria giurisdizione non competesse all'istante alcun avviso, per cui l'omessa notifica del decreto di comparizione doveva imputarsi solo ad inerzia del dott. Angelo Torre.

Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il dott. Angelo Torre sulla base di un unico motivo; non vena svolta attività processuale da parte dei soggetti intimati.

Tanto premesso, la corte; rilevato che con l'unico mezzo di cassazione il ricorrente deduce la violazione degli artt. 136, 170, 176, 739 del c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 12 delle preleggi ed all'art. 360, n. 3 del c.p.c., dolendosi della mancata comunicazione del decreto presidenziale con cui era stata fissato il termine di notifica e la data di comparizione in camera di consiglio;

che il procedimento di impugnazione della liquidazione è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, espressamente richiamato dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319;

che in base alla disciplina degli artt. 135 e 136 del c.p.c., al cancelliere compete il dovere di comunicazione dei decreti nei soli casi in cui la comunicazione stessa sia disposta dal giudice ovvero sia espressamente prevista dalla legge;

che l'art. 29 della legge n. 794/1942 sopra richiamata, pur prevedendo che il giudice ordini, con decreto in calce al ricorso, la comparizione delle parti e la notifica del ricorso, non dispone la comunicazione del decreto al ricorrente stesso;

che nella specie il presidente del tribunale non dispose la comunicazione del decreto al ricorrente, malgrado il lungo tempo decorso tra il deposito del ricorso e l'assunzione del decreto.

Ciò rilevato, ritiene la corte che, sulla base del diritto vigente, il ricorso non meriterebbe accoglimento, in quanto non sussiste alcuna norma (né l'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, né la disciplina generale dell'art. 136 del c.p.c., né infine, le disposizioni del codice di procedura civile — comuni al rito camerale — artt. 736 e seguenti del c.p.c.) che imponga la comunicazione al ricorrente del decreto con cui il presidente del tribunale disponga, in calce al ricorso, il termine di notifica ai controinteressati e la fissazione della discussione in camera di consiglio, qualora lo stesso giudice che emetta il decreto non disponga espressamente detta comunicazione.

Peraltro, la corte rileva che quando si verta in materia di diritti soggettivi (il ché è indiscusso nella specie, trattandosi dell'entità di un compenso dovuto ad un perito per l'attività svolta), la decadenza dell'azione e la perdita del diritto (per l'art. 11 della legge n. 419/1980 il ricorso deve proporsi entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, termine da ritenersi perentorio, per cui alla disposta archiviazione non può sopperirsi con nuovo ricorso), per la decorrenza di un termine non può che avvenire con riferimento a situazioni di cui il soggetto, che subisca la lesione del diritto, abbia conoscenza. Rappresentare la presunzione di conoscenza al semplice deposito cancelleria del decreto in calce al ricorso (quando il decreto stesso non sia assunto contestualmente al deposito del ricorso), significherebbe ancorare detta presunzione ad un fatto puramente formale, che non trova riscontro nella realtà, ovvero onerare l'interessato di un costante accesso alla cancelleria con modalità del tutto illogica ed arbitraria, soprattutto quando il lasso di tempo intercorribile (e di fatto intercorso nella specie) tra il deposito del ricorso e l'assunzione del decreto può essere anche notevole.

Un sistema, quindi, che, in materia di diritti soggettivi, presuma la conoscenza di un decreto (dalle cui disposizioni dipendano modalità procedurali per la conservazione dell'azione), per il semplice fatto del deposito in cancelleria, ovvero oneri l'interessato di un costante accesso agli uffici della cancelleria per accertare l'avvenuta emissione del decreto, ha il carattere della non rispondenza alla realtà nonché dell'arbitrarietà, costituendo una patente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

D'altronde, in diversa fattispecie, ma sulla stessa linea logica (così ritiene) in materia attinente ai compensi per opera prestata da incaricati da un giudice, la Corte costituzionale (sent. 27 giugno 1986, n. 156) ritenne l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 del c.p.c., collegati agli artt. 26 e 28, primo comma, l.f., nella parte in

cui, disciplinando il reclamo verso i criteri del giudice delegato in materia di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata, fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione.

È pur vero che nel caso ora indicato si verteva sul dato iniziale di decorso di un termine perentorio di impugnazione di un provvedimento liquidatorio di un compenso, mentre nella situazione portata alla conoscenza di questa corte il provvedimento liquidatorio era stato regolarmente comunicato.

Anche nel caso in esame, peraltro, la non presumibile conoscenza del decreto presidenziale di fissazione di un termine per la notificazione alla controparte e di fissazione dell'udienza camerale, se rapportato al semplice deposito del decreto in cancelleria, porta alla decadenza del diritto, di cui determina l'improbabilità e la non riproponibilità.

Ciò che rileva, sia nel caso già affrontato dalla Corte costituzionale, sia in quello sottoposto all'esame di questa Corte, è la considerazione come fatto idoneo, o non, a determinare la conoscenza da parte dell'interessato, del deposito in cancelleria di un provvedimento del giudice, dalla cui inosservanza derivi la decadenza del diritto di proporre, o di proseguire un'azione, a tutela di un diritto.

Né assume rilievo il fatto che nell'un caso il termine è fissato dalla legge, nell'altro fissato dal giudice; una volta ritenuto che il deposito di un atto in cancelleria non è idoneo a fare conoscenza all'interessato il tenore di un provvedimento, ed una volta ritenuto che l'inutile decorso del termine fissato dal giudice per la notifica alla controparte comporti la perdita dell'azione in materia di diritti soggettivi, le conseguenze della disciplina normativa sulla tutela, o mancata tutela dei diritti, è identica.

La prospettazione fatta sull'esito del ricorso in base al diritto vigente, evidenzia la rilevanza della questione nel caso di specie.

Proponendo, pertanto, la questione di ufficio, questa Corte ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, che richiama l'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per violazione dell'art. 3, e soprattutto dell'art. 24, della costituzione della Repubblica, nella parte in cui non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del ricorso e del decreto stesso alla controparte interessata.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, occorre disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio.

*P. Q. M.*

*La Corte, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come richiamata dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, in relazione agli artt. 135 e 136 del c.p.c., ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio;*

*A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Roma, addì 10 ottobre 1995

*Il presidente: CORDA*

n. 51

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 dal pretore di Cagliari  
nel procedimento penale a carico di Todde Pietro*

**Pena - Resistenza a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di mesi sei di reclusione - Lamentata eccessiva afflittività - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad ipotesi analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 341/1994.**

(C.P., art. 337).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma).

#### IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Todde Pietro, imputato del delitto previsto e punito dall'art. 337 del codice penale.

Premesso che il Todde è stato citato dall'accusa al giudizio di questo pretore «per avere usato violenza, consistita nell'aver ripetutamente spintonato l'appuntato Santolini Fernando», e che in esito all'istruttoria dibattimentale (parzialmente) assunta, è stato acquisito quantomeno un principio di prova in ordine alla realizzazione della condotta in riferimento alla quale il pubblico ministero ha configurato la richiamata imputazione a carico dell'imputato, cosicché l'esame della questione di compatibilità costituzionale prospettata dalla difesa appare rilevante ai fini della decisione in quanto attiene alla misura del trattamento sanzionatorio irrogabile per effetto della norma incriminatrice contestata al Todde dal p.m.

Considera peraltro di dover preliminarmente evidenziare questo giudice la peculiarità della fattispecie in esame, nella quale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stato individuato dall'accusa in una condotta di gravità (certamente) attenuata rispetto alle altre in cui generalmente si manifesta l'elemento materiale di tale reato, nella duplice estrinsecazione dell'esercizio di una «violenza» o di una «minaccia» nei riguardi del medesimo p.u.

Con riferimento alle fattispecie «minimali» o comunque, per quelle nelle quali la lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice *de qua* (che la giurisprudenza e la dottrina prevalenti identificano nell'interesse ad assicurare il normale svolgimento della funzione amministrativa nelle sue varie forme ed esplicitazioni da parte delle persone fisiche che vi sono preposte, estendendosi detta tutela anche ai soggetti cui debba riconoscersi la qualifica d'«incaricato di pubblico servizio» ed anche ai privati richiesti di prestare assistenza ai predetti p.u. e incaricati, nonché a garantire «il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato») venga realizzata attraverso modalità di condotta che non manifestino una significativa «capacità a delinquere» dell'autore, ritiene questo pretore possa configurarsi anche per la previsione del minimo edittale della pena contenuta nell'art. 337 c.p. (essendo fissato tale minimo in mesi sei di reclusione) l'illegittimità sotto il profilo costituzionale che il giudice delle leggi ha statuito in riferimento alla previsione dell'analogo minimo edittale fissato per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale dall'art. 341 c.p. (Corte costituzionale, sent. 25 luglio 1994 n. 341).

Se si considera infatti che la «capacità a delinquere» (espressamente richiamata dal capoverso dell'articolo 133 c.p.) concorre con l'altro parametro di valutazione della «gravità del reato» (desumibile, in particolare, dai «mezzi», ed in generale, «da ogni altra modalità dell'azione», oltre che «dalla gravità del danno o del pericolo cagionato»: art. 133, comma primo), quale limite — normativamente fissato — all'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice penale nell'individuazione del trattamento sanzionatorio irrogabile all'imputato nella singola fattispecie concreta sottoposta all'esame dello stesso giudice, la previsione di una pena edittale, nella fattispecie quella fissata nel minimo in mesi sei di reclusione, poiché condiziona — ingiustificatamente, per le considerazioni che seguono — l'esercizio del richiamato potere discrezionale, si traduce in fatto nell'irrogazione di tratta-

menti sanzionatori i quali, per essere sproporzionati (in eccesso) alla concreta gravità del fatto concretamente realizzato, certamente snaturano la finalità rieducativa cui è espressamente preordinata la sanzione penale, e specificamente quella detentiva, secondo la legge costituzionale (art. 27, comma terzo, Costituzione).

La ritenuta ingiustificatezza, appare con piena evidenza — anche per la norma incriminatrice dell'art. 337 c.p. (come per il delitto p. e p. dall'art. 341 c.p.) — in relazione al trattamento punitivo riservato all'autore della condotta punita nelle (corrispondenti) fattispecie «non qualificate» dalla posizione (di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio) del soggetto passivo dell'attività materiale incriminata: il delitto di minaccia, che nella fattispecie aggravata — per il contenuto o le modalità di realizzazione della condotta incriminata (ovvero, per essere stata attuata tale condotta in presenza di qualcuna delle condizioni previste dall'art. 339 c.p.) è sanzionata con la pena della reclusione (dalla misura minima di giorni quindici, fissata dall'art. 23 stesso codice) «fino a un anno» (art. 612 cpv. c.p.);

l'altro di violenza privata, per il quale parimenti — sia nella fattispecie comune, che nell'altra aggravata (qualora la condotta delittuosa venga ancora attuata in presenza delle condizioni previste dallo stesso art. 339 c.p.) — la pena nella misura minima deve pure determinarsi nel limite fissato di giorni quindici dal richiamato art. 23 stesso codice, essendo stabilita per l'ipotesi non aggravata la sola misura massima della medesima pena («la reclusione fino a quattro anni»: art. 610, comma primo, c.p.), con la previsione di un mero aumento della pena edittale — quella minima, individuata attraverso l'implicito riferimento al limite minimo della pena detentiva per i delitti fissata dall'art. 23, e la massima sopra indicata — per la fattispecie aggravata (aumento che deve essere dunque determinato nella misura massima di un terzo sui predetti limiti della pena edittale, agli effetti dell'art. 64 c.p., cosicché la pena minima irrogabile nell'ipotesi aggravata del delitto *de quo* si determina in giorni venti di reclusione: art. 610 cpv.);

l'altro delitto di percosse — fattispecie, quest'ultima, alla quale si ritiene possa essere assimilata l'ipotesi delittuosa contestata all'imputato nel presente procedimento, in relazione alla condotta realizzata mediante lo «spintonamento» attuato nei confronti dell'appuntato Santolini — per il quale è pure fissata la pena nella sola misura massima («la reclusione fino a sei mesi», in alternativa con la pena pecuniaria della multa «fino a lire seicentomila»: art. 581, comma primo, c.p.), cosicché la misura minima edittale della medesima pena deve essere ancora individuata in quella di giorni quindici di reclusione ai sensi del richiamato art. 23 stesso Codice: escludendosi peraltro espressamente che tale fattispecie incriminatrice concorra con le altre nelle quali l'esercizio di una violenza sia considerato dalla legge penale «come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato» (ciò che si verifica, tipicamente, nel delitto p. e p. dall'art. 337 c.p. in riferimento al quale questo pretore ritiene di dover proporre eccezione di illegittimità costituzionale in ordine al trattamento sanzionatorio ivi previsto: art. 581 cpv.);

il delitto di lesioni personali (volontarie) — che viceversa certamente concorre con l'altro p. e p. dall'art. 337 c.p., qualora la violenza concretamente esercitata dall'autore del reato abbia leso inoltre l'integrità fisica del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di un pubblico servizio) — per il quale i limiti edittali si estendono «da tre mesi a tre anni» della pena detentiva (art. 582, comma primo, c.p.);

ed ancora, per lo stesso delitto di oltraggio aggravato (dall'uso di violenza o minaccia nei riguardi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio: art. 341 pp. ultimo comma c.p.), per il quale la pena minima edittale — in virtù della richiamata sentenza 25 luglio 1994 n. 341 del giudice delle leggi — deve intendersi fissata in quella di giorni venti di reclusione (determinata applicando l'aumento nella misura di un terzo ai sensi dell'art. 64 c.p., sul minimo edittale di giorni quindici per il delitto di oltraggio): cosicché, maggiormente si manifesta irragionevole la diversità del trattamento sanzionatorio che consegue all'attuale previsione normativa per il delitto p. e p. dall'art. 337 — considerata la manifesta «sproporzione» fra il (nuovo) limite minimo edittale del delitto di oltraggio (venti giorni, per la fattispecie aggravata dall'uso di violenza o minaccia) ed il limite di sei mesi di reclusione previsto per il delitto di resistenza, considerata inoltre la (sostanziale) identità dell'elemento materiale delle due fattispecie (cosicché, in concreto, la configurazione dell'una o dell'altra ai fini della contestazione nei riguardi dell'autore finisce per essere rimessa alla personale valutazione dell'organo requirente all'atto di formulare l'imputazione, piuttosto che per un'effettiva diversità della condotta).

La circostanza, dunque, che tutte le richiamate fattispecie incriminatrici — le quali potrebbero (astrattamente) configurarsi nella condotta realizzata dal soggetto attivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, qualora siano attuate in danno di soggetti che non rivestano tale qualifica — prevedano un limite della pena edittale (nella misura minima) ampiamente inferiore (anche nell'ipotesi p. e p. dal richiamato art. 582 c.p., che peraltro

dovrebbe essere contestata quale reato concorrente con il delitto *de quo* come si è rilevato) a quella individuata nell'altra p. e p. dall'art. 337 c.p., induce l'interprete a ritenere che la diversità del trattamento sanzionatorio nella misura minima della pena edittale — sensibilmente ridotto nelle ipotesi di reato «non qualificate» — sia stata determinata (non dalla considerazione della obiettiva gravità della condotta incriminata, ma piuttosto) proprio dalla qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio rivestita dal soggetto passivo della medesima condotta: risentendo dunque anche tale previsione dell'orientamento (storicamente ispirato alla chiara finalità di realizzare una tutela penale differenziata in favore dei rappresentanti dello Stato, quale espressione della concezione «autoritaria» dei rapporti fra tali rappresentanti ed i cittadini) cui è innegabilmente improntata l'intera disciplina sanzionatoria contenuta nel «Capo II» (che individua appunto le figure «dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione») del «Titolo II» del Libro II del codice penale, cosicché appare anch'essa emanazione «...della concezione autoritaria e sacrale dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini tipica di quell'epoca storica e discendente dalla matrice ideologica allora dominante, concezione che è estranea alla coscienza democratica instaurata dalla Costituzione repubblicana, per la quale il rapporto tra amministrazione e società non è un rapporto di imperio, ma un rapporto strumentale alla cura degli interessi di quest'ultima», osservando in ogni caso il remittente che comunque la tutela di tali interessi non può essere perseguita attraverso una «sproporzionata» (e dunque, irragionevole) limitazione di altri interessi «costituzionalmente protetti».

Infatti, anche per la previsione del minimo edittale nella misura di mesi sei per il delitto p. e p. dall'art. 337 c.p. si configura la violazione del principio di eguaglianza (sotto il profilo della sproporzione rilevabile nel trattamento sanzionatorio fissato per la fattispecie incriminatrice *de qua* e le altre «comuni», che non rinviene un'adeguata ragione differenziatrice nella diversità degli interessi tutelati: art. 3 della Carta costituzionale);

dell'altro principio che assegna una finalità rieducativa alla sanzione penale, ed in particolare alla pena detentiva (che verrebbe compromessa, nell'ipotesi in cui la condotta realizzata dall'autore del delitto di resistenza sia caratterizzata da un'offensività minimale: art. 27, comma terzo, Cost.);

e dello stesso interesse al migliore funzionamento della funzione giudiziaria (quale esplicazione di attività amministrativa: art. 97, comma primo, Cost.), in quanto l'entità della pena minima nella predetta misura, ostacola la definizione del procedimento penale nella fase pre-battimentale (se si considera che l'applicazione dell'attuale minimo edittale, attestando la pena normalmente irrogabile per il delitto *de quo* in misura comunque superiore ai mesi tre di reclusione fissati dall'art. 5 d.-l. 14 giugno 1993 n. 187 quale limite massimo entro il quale la pena detentiva può essere sostituita con la corrispondente pena pecuniaria, preclude all'imputato di concordare col p.m. la definizione anticipata del giudizio ai sensi dell'art. 444 c.p.p. mediante l'applicazione della pena sostitutiva in luogo dell'altra detentiva, agli effetti dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689), determinando quindi per lo Stato-organizzazione un onere economico anch'esso «sproporzionato» — nelle fattispecie minimali — rispetto all'interesse perseguito dalla previsione incriminatrice.

Maggiormente, poi, si appalesa la lesione dei richiamati interessi di rilevanza costituzionale, se si considera che l'orientamento giurisprudenziale consolidato formatosi in riferimento al delitto di resistenza configura la sussistenza del delitto anche nelle ipotesi in cui la condotta del soggetto attivo si realizzi con modalità che rivelano una minima offensività (cfr. Cass. Penale, II sez., sent. 20 ottobre 1971, imp. Valenti e altro, in «Cassazione Penale Massimario», 1972, p. 226, sez. III, sent. 19 ottobre 1970, imp. Vitali, *ivi*, 1971, m. 2463 p. 1652, e stessa sez., sent. 20 novembre 1969, imp. Sanna, *ibidem* 1971, m. 2464, p. 1652 nelle quali la S.C. ha configurato la sussistenza della fattispecie incriminatrice p. e p. dall'art. 337 c.p. nel «tentativo di divincolarsi» per sfuggire al fermo da parte della polizia giudiziaria; Cass. penale, sez. I, sent. 19 gennaio 1970, imp. Ruoppolo, *ivi*, 1971, m. 1086; p. 787; in cui è stato configurato il delitto proprio nella condotta attuata con «uno spintone» ad un agente in divisa, e le successive Cass. penale, sez. VI, sent. 18 aprile 1980 n. 4929, imp. Cane, che ha esteso la configurabilità della fattispecie sotto il profilo della c.d. «resistenza attiva» allo «sbracciarsi», Cass. penale, sez. V, sent. 22 gennaio 1985 n. 715, imp. Lazzaroni, e la recente Cass. penale, sez. VI, sent. 8 febbraio 1994 n. 1464, Granata, le quali hanno ribadito la sussistenza del delitto *de quo* nell'ipotesi in cui l'agente di polizia venga spintonato, individuando in particolare la S.C. nell'ultima pronuncia citata il requisito della violenza che integra l'elemento materiale della stessa fattispecie, in qualunque energia fisica esercitata volutamente per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale; Cass. penale, sez. VI, sent. 29 gennaio 1971, imp. Mannetti e altro, *ivi*, 1972, m. 202, p. 226, che ha configurato il delitto di resistenza a p.u. nell'ipotesi in cui l'energia fisica diretta ad impedire il compimento dell'atto da parte del p.u. venga esplicata non sulla persona di quest'ultimo, bensì sulla cosa che il mede-

simo p.u. intendeva sottoporre a sequestro ed il soggetto attivo del reato intendeva invece sottrarre al sequestro; Cass. penale, sez. I, sent. 12 gennaio 1971, imp. Mancone, *ibidem*, m. 1211, p. 897, che l'ha configurato anche nell'ipotesi in cui la violenza sia stata usata nei riguardi di un soggetto privato nell'atto in cui questi procedeva all'arresto del soggetto attivo colto in flagranza di un reato procedibile d'ufficio).

Pertanto, se la questione di costituzionalità sollevata con la presente ordinanza venisse ritenuta fondata, l'a.g. remittente potrebbe irrogare al Todde una pena latamente inferiore a quella minima edittale fissata dall'art. 337 c.p. (sei mesi di reclusione, riducibile a quattro mesi col riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 62-bis c.p.), adeguando corrispondentemente la pena infliggenda al limitato disvalore del fatto per il quale è stata esercitata l'azione penale, cosicché si appalesa la rilevanza della medesima questione per la definizione del giudizio.

Osserva infine il rimettente che anche per la fattispecie incriminatrice denunciata di incostituzionalità nel presente giudizio, l'abolizione del richiamato limite minimo della pena edittale eviterebbe in ogni caso — attraverso l'automatica applicazione anche al delitto di resistenza a p.u. (come è stato per l'altro di oltraggio, in conseguenza della citata pronuncia di incostituzionalità) del limite minimo previsto in via generale dal comma primo dell'art. 23 c.p. — lo sconfinamento del giudice delle leggi nell'ambito della funzione legislativa.

*P. Q. M.*

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 27, comma terzo, e 97, comma primo, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 337 del c.p. nella parte in cui prevede una pena edittale minima di mesi sei di reclusione;*

*Sospende il giudizio penale in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti della Corte costituzionale in Roma;*

*Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della Cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, e venga inoltre notificata — agli effetti del comma quarto della legge 11 marzo 1953 n. 87 — all'imputato, al suo difensore ed al pubblico ministero.*

Cagliari, addì 16 settembre 1996

*Il pretore applicato: DE NICOLA*

97C0106

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ**  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15
- ◇ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**  
Via Matteotti, 30/32
- ◇ **CARTOLIBRERIA CESA**  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11
- ◇ **LIBRERIA MASONE**  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENE0  
Viale Augusto, 168/170
- ◇ **LIBRERIA GUIDA 1**  
Via Portalba, 20/23
- ◇ **LIBRERIA GUIDA 2**  
Via Merliani, 118
- ◇ **LIBRERIA I.B.S.**  
Salita del Casale, 18
- ◇ **LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO**  
Via Caravita, 30
- ◇ **LIBRERIA TRAMA**  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F
- ◇ **LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI**  
Via Castiglione, 1/C
- ◇ **EDINFORM S.a.s.**  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaletto, 51
- ◇ **LIBRERIA MODERNA**  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI L'INT  
Via Romagna, 30
- ◇ **LIBRERIA TERGESTE**  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **LIBRERIA TARANTOLA**  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
- ◇ **LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA**  
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodio
- ◇ **LA CONTABILE**  
Via Tuscolana, 1027
- ◇ **LIBRERIA IL TRITONE**  
Via Tritone, 61/A

- ◇ **LIBRERIA L'UNIVERSITARIA**  
Viale Ippocrate, 99
- ◇ **LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA**  
Via S. Maria Maggiore, 121
- ◇ **CARTOLIBRERIA MASSACCESI**  
Viale Manzoni, 53/C-D
- ◇ **LIBRERIA MEDICINI**  
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5
- ◇ **LIBRERIA "AR"**  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via dei Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **NANI LIBRI E CARTE**  
Via Calroli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ **LIBRERIA TOP OFFICE**  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Capriglione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**  
LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 18

◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**  
LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**  
LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**  
LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaeramosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macalfe, 37

◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**  
LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**  
CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31

◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 1 0 0 0 8 0 9 7 \*

L. 6.000